UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS AND ENVIRONMENT

ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO
ANNO VII
ESTRATTO

NICOLA TRIGGIANI

La messa alla prova dell'imputato minorenne, trenta anni dopo. Fondamento, presupposti, esperienze

EDIZIONI SGE

ISBN 9788894281088

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI
Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO
Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Patrizia Montefusco

Contatti:
Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy
e–mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
http://edizionidjsge.uniba.it/

VITA ACCADEMICA

Nicola Triggiani

LA MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO MINORENNE, TRENTA ANNI DOPO. FONDAMENTO, PRESUPPOSTI, ESPERIENZE*

SOMMARIO: 1. *Ratio* e caratteri generali dell'istituto. – 2. I presupposti. - 3. La sospensione del processo e il progetto di intervento. – 4. Vicende ed esiti della prova.

1. La "sospensione del processo con messa alla prova" dell'imputato minorenne rappresenta senza dubbio l'innovazione più significativa introdotta dalla riforma del processo penale minorile approvata con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – contestualmente al nuovo codice di procedura penale – ed entrata in vigore trenta anni fa, il 24 ottobre 1989[1].

---

* Testo revisionato e aggiornato della Relazione svolta al Convegno di studi "*Giusto processo penale minorile e strategie di* diversion", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Camera penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" (Bari, 27 maggio 2019, Sala Consiliare dell'Ordine degli Avvocati).

[1] La letteratura sulla messa alla prova dell'imputato minorenne è particolarmente vasta. Cfr. G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 307 ss.; S. Astarita, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, in *La giustizia penale differenziata*, tomo II, *I procedimenti speciali*, a cura di C. Santoriello, Giappichelli, Torino, 2010, p. 462 ss.; M.G. Basco, S. De Gennaro, *La messa alla prova nel processo penale minorile,* Giappichelli, Torino, 1997; M. Bouchard, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, Torino, 1995, p. 152 ss.; L. Caraceni, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Giuffrè, Milano, 2000, p. 1037 ss.; P. Carbone, E. Orsini, A. Scazzosi, *Messa alla prova come progetto di impegno*, in *Esp. giust. min.*, 1993, n. 3, p. 9 ss.; G. Cecanese, *sub* art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, in A. Gaito, M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Utet, Torino, 2009, p. 1900 ss.; C. Cesari, *I presupposti del* probation *minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata*, in *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia* (Atti del Convegno, Macerata, 4-5 luglio 2003), Giuffrè, Milano, 2004, p. 163 ss.; Id., *sub* artt. 28-29, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 455 ss.; Id., *Le strategie di* diversion, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 218 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, VIII ed., Wolters Kluwer Utet, Torino, 2019, p. 766 ss.; S. Ciampi, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni* de iure condito *e spunti* de iure condendo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1984 ss.; A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule decisorie minorili*, in E. Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 187 ss.; A. Cocuzza, voce *Procedimento a carico di imputati minorenni*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Treccani, Roma, 1991, p. 17 s.; M. Colamussi, *Una risposta alternativa alla devianza minorile: la "messa alla prova". Profili controversi della disciplina*, in V. Perchinunno (a cura di), *Percorsi di procedura penale*, vol. II, *Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 391 ss.; Id.,

Quali fattori determinano l'esito positivo della messa alla prova?, in V. Perchinunno (a cura di), *Percorsi di procedura penale*, vol. IV, *La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 331 ss.; Id., *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010; M. Colamussi, A. Mestitz, voce *Messa alla prova*, in *Dig. disc. pen*., cit., V Agg., 2010, p. 558 ss.; M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, II ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 607 ss.; F. Della Casa, *Processo penale minorile*, in M. Bargis (a cura di), *Compendio di procedura penale*, IX ed., Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2018, p. 1194 s.; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, II ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 337 ss.; G. Di Paolo, *Riflessioni in tema di "*probation*" minorile*, in *Cass. pen*., 1992, p. 2866 ss.; M. Dogliotti, A. Figone, F. Mazza Galanti, *sub* artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice dei minori*, a cura dei medesimi, II ed., Utet, Torino, 2009, p. 833 ss.; G. Dosi, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 411 ss.; P. Gaeta, *Il processo penale minorile: condanna o messa alla prova?*, in *Quest. giust.,* 1993, n. 1, p. 39 ss.; U. Gatti, M.I. Marugo, *La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un "nuovo" strumento della giustizia minorile italiana*, in *Rass. it. crim.*, 1992, I, p. 85 ss.; A. Ghiara, *La "messa alla prova" nella legge processuale minorile*, in *Giust. pen*, 1991, III, c. 82 ss.; S. Giambruno, *Il processo penale minorile*, II ed., Cedam, Padova, 2003, p. 119 ss.; Id., *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 70 ss.; Id., *Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato: un'opportuna innovazione nel sistema processuale penale minorile*, in *Giur. mer*., 1991, I, p. 607 ss.; P. Giannino, *Il processo penale minorile*, II ed., Cedam, Padova, 1997, p. 231 ss.; N. Giordani, *L'abuso del concetto di personalità nella devianza minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare*, in *Min. giust*., 2000, n. 1, p. 13 ss.; G. Grasso, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), *Leggi complementari al codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 196 ss.; M. Ingrascì, *Il minore e il suo processo. D.P.R. 448/1988*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 113 ss.; G. La Greca, *Il* probation *minorile e i servizi*, in M.P. Cuomo, G. La Greca, L. Viggiani (a cura di), *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 253 ss.; E. Lanza, *La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 43 ss.; Id., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè, Milano, 2003; S. Larizza, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 294 ss.; Id., *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in *Trattato di diritto di famiglia,* diretto da P. Zatti, vol., V, cit., p. 279 ss.; C. Losana, *sub* artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale*, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 287 ss.; Id., *sub* art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, *ivi*, p. 497 ss.; L. Locci, *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust*., 2005, n. 4, p. 85 ss.; F. Marras, *Sospensione del processo e messa alla prova. Problemi e nodi*, *ivi*, 1994, n. 3, p. 83 ss.; P. Martucci, *sub* artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 488, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, tomo III, V ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 1231 ss.; F. Mazza Galanti, I. Patrone, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, in *Del. pene*, 1993, n. 2, p. 157 ss.; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, P. Morozzo della Rocca, S. Vittorini Giuliano, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 646 ss.; M. Miedico, *La "sospensione del processo e messa alla prova" fra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. pen*., 2003, p. 2468 ss.; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, III ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 395 ss.; C. Pansini, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, tomo II, a cura di G. Garuti, Utet, Torino, 2011, p. 1321 ss.; V. Patanè, *L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 160 ss.; L. Pepino, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Dig. disc. pen*., cit., vol. XIII, 1997, p. 481 ss.; A. Petruzzi, *I sentieri della messa alla prova*, in *Min. giust*., 1994, n. 3, p. 62 ss.; L. Pomodoro, *Minore imputato e "messa alla prova"*, in *Dir. pen. proc*., 1995, p. 265 ss.; R. Pozzar, *Sospensione del processo e messa alla prova. Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994, n. 3, p. 92

In prima approssimazione, è possibile affermare che tale istituto – disciplinato dagli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448/1988 e 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 – consente di interrompere il processo e deviare il suo corso, offrendo al minore la possibilità di non andare incontro alla condanna e alla pena, in cambio della dimostrazione di un suo ravvedimento. Si prevede, infatti, che il giudice, quando ritenga di dover valutare la personalità del minore all'esito di un periodo di prova, possa sospendere il processo per un tempo prestabilito e affidare l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiarerà estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, riterrà che la prova abbia dato esito positivo; altrimenti, il processo riprenderà il suo corso dalla fase in cui era stato interrotto.

Il fondamento costituzionale della misura è rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 27, comma 3, e 31, comma, 2 Cost., che affidano al legislatore ordinario il compito di individuare, per gli imputati minorenni, strumenti sanzionatori che ne favoriscano il recupero, tenendo conto della specificità della loro condizione psicofisica; è corretto, peraltro, invocare anche gli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, e 4, comma 2, Cost., che descrivono il quadro costituzionale del diritto del minore ad un pieno e completo sviluppo della persona e ad un proficuo inserimento sociale[2], ed è altresì possibile un aggancio all'art. 111 Cost., rispondendo sicuramente l'istituto alle

ss.; A. Pulvirenti, *I presupposti applicativi del* probation *minorile*, in A. Mestitz (a cura di), *La tutela del minore, tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 187 ss.; Id., *Il giudizio e le impugnazioni*, in A. Pennisi (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 389 ss.; R. Ricciotti, *La giustizia penale minorile*, III ed., Cedam, Padova, 2007, p. 68 ss.; F. Rizzo, *sub* artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, cit., p. 1839 ss.; G. Sambuco, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen*., cit., V Agg., cit., p. 666 ss.; Id., *Sulla messa alla prova dell'imputato minorenne*, in *Giur. it*., 2008, p. 2894 ss.; G. Scardaccione, F. Merlini, *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*, Unicopli, Milano, 1996; L. Scomparin, *La giustizia penale minorile*, in G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, *Giustizia penale e servizi sociali*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 174 ss.; E. Sylos Labini, *Nuove prospettive nelle alternative al processo penale. La messa alla prova e la particolare tenuità del fatto*, Aracne, Roma, 2017, p. 21 ss.; G. Spangher, *Il processo penale minorile*, in AaVv., *Procedura penale*, VII ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 761 ss.; Id., *La pratica del processo penale*, vol. I, *I procedimenti speciali. Le impugnazioni. Il processo penale minorile. Accertamento della responsabilità degli enti*, Cedam, Padova, 2012, p. 423 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale,* XX ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 905 ss.; D. Tripiccione, *Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare,* in A. Macrillò, F. Filocamo, G. Mussini, D. Tripiccione, *Il processo penale minorile*, II ed., Maggioli, Rimini, 2013, p. 231 ss.; P. Vadora, *La sospensione del processo e la messa alla prova*, in *Dif. pen*., 1993, n. 38, p. 49 ss.; E. Zappalà, V. Patanè, *Il processo a carico di imputati minorenni*, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1022 s., nonché, volendo, N. Triggiani, *Dal* probation *minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 17 ss.; Id. (a cura di), *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*, Cacucci, Bari, 2011.

[2] Cfr. C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 459; G. Di Paolo, *Riflessioni in tema di* "probation" *minorile*, cit., p. 2866.

esigenze di un "processo giusto" per il minore, rispettoso della sua personalità *in fieri* e adeguato alle sue esigenze educative.

Le finalità che l'istituto mira a realizzare, peraltro, sono state poste all'attenzione del legislatore italiano soprattutto dagli atti internazionali sulla giustizia penale minorile, in particolare dalle «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile», approvate con la Risoluzione n. 40/33 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1985 (c.d. «Regole di Pechino») – le quali sottolineano, tra l'altro, l'importanza di percorsi alternativi al procedimento penale come risposta adeguata alla specificità del disagio giovanile espresso nella commissione di reati, considerata l'inadeguatezza e l'insufficienza di una reazione di tipo meramente custodialistico, e pongono l'accento su misure di *probation* (v. §§ 11, 17.4, 18.1, 19) [3] – e dalla «Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, n. 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile» (nn. 2, 3 e 4).

Aderendo a queste indicazioni sovranazionali, il legislatore delegante ha previsto nell'art. 3 lett. *e)* legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 il dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti, e la facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti, con la sospensione in tal caso anche della prescrizione; gli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448/1988 hanno poi concretizzato normativamente questo criterio della legge-delega[4].

È stata un'innovazione particolarmente audace, una vera e propria scommessa che lo Stato italiano ha voluto giocare, superando la tradizionale sequenza reato-processo-pena. Anche se non mancano delle criticità, lo Stato sembra aver vinto questa sfida, se è vero che l'istituto ha trovato via via una sempre più ampia applicazione, con esito positivo nell'80% circa dei casi, come testimoniano sia i dati statistici raccolti ed elaborati dal Ministero della Giustizia nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta a partire dall'ottobre del 1991 sia numerose ricerche di carattere empirico condotte nei diversi distretti di corte d'appello[5].

---

[3] Per un commento alle c.d. «Regole di Pechino», cfr. L. Fadiga, *Le regole di Pechino e la giustizia minorile*, in *Giust.* e *cost.*, 1989, II, p. 9 ss.; L. Pomodoro, *Le regole di Pechino nel codice di procedura penale minorile*, *ivi*, 1989, p. 5 ss.

[4] Non è superfluo, peraltro, ricordare che l'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento era stata proposta ben prima della riforma operata in attuazione della legge-delega n. 81/1987, e precisamente con il d.d.l. C. 622 del 1976, recante «*Delega legislativa per l'emanazione di una nuova legge in materia di intervento penale nel campo minorile*», e poi con il d.d.l. C. 1742 del 1986, recante «*Riforma del sistema della giustizia minorile*».
Sulla genesi dell'istituto nell'ordinamento italiano, v., tra gli altri, M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 16 ss.; A. Ghiara, *La "messa alla prova" nella legge processuale minorile*, cit., c. 82 ss.; S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 247 ss.; C. Losana, *sub* art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., vol. I, cit., p. 289 ss.

[5] Tra le ricerche sul campo, v. N. Benatelli, A. Zotti, *La messa alla prova nel processo penale: minori protagonisti, progetti, difficoltà ed esiti. L'esperienza di Venezia - L'esperienza del Salernitano*, in *Min. giust.*, 1997, n. 1, p. 152 ss.; A. Cacciapaglia, *La sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato minorenne. L'esperienza del Tribunale per i minori di Lecce*, in *Corti Pugliesi*, 2009, p.

In particolare, dall'esame degli ultimi dati statistici disponibili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, relativi all'anno 2018, emerge un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di messa alla prova, passati, a livello nazionale da 788 nel 1992 a 3653 nel 2018. In media, la messa alla prova è applicata ad un minore su sei che entrano nel circuito penale.

L'istituto è ampiamente applicato anche nelle sedi pugliesi: nel 2018 sono stati emessi 93 provvedimenti dal Tribunale per i minorenni di Taranto, 124 da quello di Bari e 153 da quello di Lecce, mentre fuori regione le sedi di più ampia applicazione sono Roma, Milano, Napoli e Firenze[6].

---

445 ss.; F. Carabellese, I. Grattagliano (a cura di), *Funziona la messa alla prova? Indagine su cinque anni di applicazione della MAP nel distretto Bari-Foggia*, Pensa Multimedia, Lecce, 2008; D. Chinnici, *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 d.p.r. 448/88): analisi dell'applicazione dell'istituto nel Distretto di Corte di Appello di Palermo (anni 1991/1992)*, in *Giur. mer.*, 1996, p. 834 ss.; M. Colamussi, *La messa alla prova nella realtà operativa del Tribunale per i minorenni di Bari*, in A. Mestitz (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, cit., p. 239 ss.; M. Colamussi, A. Mestitz, voce *Messa alla prova*, cit., p. 582 ss.; M. Correra, P. Martucci, G. Scardaccione, *L'applicazione dell'istituto della sospensione del giudizio con messa alla prova nell'attività giudiziaria dei Tribunali per i minorenni di Roma e Trieste*, in *Riv. giur. pol. loc.,* 1992, p. 521 ss.; G.F. Dettori, *Studio sull'efficacia della messa alla prova nel territorio di Sassari e Nuoro*, in *Min. giust.*, 2005, n. 4, p. 132 ss; F. Di Maio, *Esperienze di messa alla prova e recupero del minore deviante nella realtà operativa del Tribunale per i minorenni di Taranto*, in N. Triggiani (a cura di), *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro*, cit., p. 107 ss.; S. Di Nuovo, M.G. Castorina, P. Coppolino, M. Malara, T. Taibi, *L'efficacia della messa alla prova quale procedimento educativo e socializzante*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 110 ss.; L. Garberoglio, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e servizi sociali: un'analisi dello stato di applicazione nei distretti del Nord*, in *Bamb. inc*, 1992, n. 2, p. 107 ss.; G. Latti, *La messa alla prova nell'applicazione del Tribunale per i minorenni di Cagliari*, in *Min. giust.*, 1999, n. 2, p. 131 ss.; E. Mariani, R. Bianchetti, *L'applicazione della "messa alla prova" nei reati di gruppo commessi da minori nel distretto di corte d'appello di Milano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2410 ss.; A. Mestitz (a cura di), *Messa alla prova: tra innovazione e* routine, Carocci, Roma, 2007; A. Mestitz, M. Bibbiani, *Sospensione del processo e messa alla prova nell'esperienza del Tribunale per i minorenni di Milano*, in A. Mestitz (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, cit., p. 222 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, *Messa alla prova e* restorative justice, in *Min. giust.*, 2000, suppl. al n. 2, p. 223 ss.; C. Monteleone, *Messa alla prova e "reati gravi": uno studio della prassi applicativa del Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3480 ss.; B. Santagata (a cura di), *Ragazzi alla prova: un'indagine sui provvedimenti giudiziari di sospensione del processo e "messa alla prova" nella prassi operativa del Triveneto*, Forum, Udine, 2005; A. Sbraccia, *La rinuncia alla sanzione nell'economia complessiva delle sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Del. pene*, 2001, n. 1-3, p. 443 ss.; G. Scardaccione, M.T. Spagnoletti, *L'esperienza della messa alla prova nel sistema minorile italiano: risultati di un'indagine svolta presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, in AaVv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2000, p. 875 ss.; F. Vianello, *La sospensione del processo e la messa alla prova. Un'indagine presso il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Venezia*, in *Soc. dir.*, 1998, n. 2, p. 79 ss.; A. Zotti, *Monitoraggio sulle "messe alla prova" conclusesi con esito positivo al Tribunale per i minorenni di Salerno*, in *Min. giust.*, 2005, n. 4, p. 126 ss.

[6] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia – Servizio Statistica, in *www.giustiziaminorile.it.*

Un altro dato interessante che emerge dalle indagini statistiche è la sensibile riduzione del tasso di recidiva per i soggetti che hanno superato positivamente la prova[7].

È appena il caso di ricordare che gli ottimi risultati raggiunti con la messa alla prova nel processo minorile hanno indotto il legislatore, con la legge 28 aprile 2014, n. 67, a prevederne l'applicazione anche agli adulti (artt. 168-*bis*–168-*quater* c.p.; artt. 464-*bis*–464-*novies* c.p.p.), sia pure con significative differenze rispetto al modello originario[8].

---

[7] Cfr., ad es., i dati riportati in M. Colamussi, A. Mestitz, *Devianza minorile e recidiva. Prosciogliere, punire o responsabilizzare?*, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 123 ss., e in A. Gili, L. Pieroni, C. Zanghi (a cura di), *La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato. Report di ricerca*, Gangemi, Roma, 2013. Peraltro – come osserva P. Pazè, *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in *Min. giust.*, 2013, n. 1, p. 14 ss. – sarebbe riduttivo valutare gli esiti della messa alla prova sulle sole percentuali di recidiva: «È importante che un ragazzo non commetta altri reati, per farlo uscire dal circuito delle istituzioni penali e perché bisogna pensare a una società sicura, ma l'esito educativo finale della messa alla prova, come degli altri sostegni attivati nel corso del processo penale, va misurato acquisendo e prendendo in considerazione i dati qualitativi relativi ai percorsi di crescita, all'interiorizzazione del sistema delle regole familiari e sociali, all'inclusione in contesti positivi di scuola, lavoro e attività socializzanti, alla definizione degli scopi della propria vita, in buona sostanza all'acquisizione dei significati del crescere e vivere da cui poi dipendono i comportamenti tenuti».

[8] Osserva esattamente C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 218, che «in forza del principio di sussidiarietà» di cui all'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, «la disciplina minorile non può vedersi integrare o modificare in ragione delle clausole previste per il suo omologo nel rito ordinario, dal momento che il modello minorile prevede già l'istituto, puntualmente costruito sui bisogni e le peculiarità della figura speciale di imputato cui è applicabile».

Anche sulla messa alla prova degli adulti è ormai disponibile un'ampia bibliografia. Cfr. G. Amato, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 67 ss.; F. Bardelle, *I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 giugno 2015; L. Bartoli, *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1755 ss.; R. Bartoli, *La "novità" della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *www.penalecontemporaneo.it,* 9 dicembre 2015; Id., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 661 ss.; B. Bertolini, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 novembre 2014; F. Bisanti, *Le modifiche in tema di casellario giudiziale*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione. Commento organico alla legge n. 67/2014, in tema di particolare tenuità del fatto, sospensione del processo e messa alla prova*, Dike, Roma, 2015, p. 133 ss.; V. Bove, *Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 luglio 2015; Id., *La messa alla prova*, Pacini giuridica, Pisa, 2018; Id., *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27 novembre 2014; Id., *Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità?*, *ivi*, 22 dicembre 2015; Id., *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, *ivi*, 25 giugno 2014; E. Buttiglione, *Le modifiche al codice penale*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 65 ss.; M.S. Calabretta, A. Mari, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Giuffrè, Milano, 2014; F. Caprioli, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7 ss.; G.C. Carrega, *Considerazioni sul nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. pol*, 2014, n. 7, p. 609 ss.; L. Cercola, *Incertezze interpretative sull'ambito di applicazione della messa alla prova*, in *Cass. pen*., 2016, p. 636 ss.; C. Cesari, *sub* artt. 464-*bis*–464-*novies*, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), *Commentario breve del nuovo codice di procedura penale*,

Cedam, Padova, 2015, p. 2122 ss.; Id., *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il* probation *processuale per gli imputati adulti*, in *Leg. pen.*, 2014, p. 510 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, VIII ed., cit., p. 769 ss.; M. D'Aiuto, *Messa alla prova da giudizio sul fatto a giudizio sull'imputato*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 6, p. 103 ss.; R. De Vito, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust*., 2013, n. 6, p. 9 ss.; A. Diddi, *La fase di ammissione della prova*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 109 ss.; A. Di Tullio D'Elisiis, *La messa alla prova per l'imputato. Procedura e formulario*, Maggioli, Rimini, 2014; G.L. Fanuli, *L'istituto della messa alla prova* ex lege *28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen*., 2014, p. 427 ss.; S. Farina, *Le disposizioni attuative*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 130 ss.; P. Felicioni, *Gli epiloghi*, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Cedam, Padova, 2014, p. 415 ss.; P. Ferrua, *Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale*, in M. Daniele, P.P. Paulesu, *Strategie di deflazione e rimodulazioni del giudizio* in absentia, Giappichelli, Torino, 2015, p. 181 ss.; F. Fiorentin, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 68 s.; Id., *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, *ivi*, p. 83 ss.; Id., *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, *ivi*, p. 75 ss.; Id., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, *ivi*, p. 63 ss.; Id., *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, *ivi*, p. 70 ss.; Id., *Volontariato quale forma di "riparazione sociale"*, *ivi*, p. 78 ss.; M.L. Galati, L. Randazzo, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Giuffrè, Milano, 2015; F. Giunchedi, Probation italian style*: verso una giustizia riparativa*, in *Arch. pen. (web)*, 2014, n. 3, p. 1 ss.; E. Lanza, *La messa alla prova processuale*, cit., p. 195 ss.; A. Leopizzi, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Considerazioni a caldo sul prevedibile impatto della riforma e qualche riflessione* de jure condendo, in *Giust. pen.*, 2014, III, c. 606 ss.; A. Logli, *La sospensione del processo per messa alla prova tra equivoci dogmatici e limiti operativi*, in M. Daniele, P.P. Paulesu, *Strategie di deflazione e rimodulazioni del giudizio* in absentia, cit., p. 133 ss.; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, XII ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 535 ss.; C. Maggioni, R. Mancini, *Le innovazioni al codice di procedura penale*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 93 ss.; A. Marandola, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc*., 2014, p. 674 ss.; A. Martini, *Cronaca di un successo annunciato*, in *Leg. pen*., 2014, p. 486 ss.; M. Montagna, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in A. Gaito (a cura di), *Procedura penale*, Ipsoa, Milano, 2015, p. 793 ss.; Id., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 369 ss.; C. Morselli, *I paralipomeni della sospensione del procedimento e messa alla prova: analisi dell'esoscheletro dell'apparato applicativo della L. 67/14 che fa avanzare il processo penale oltre il "giusto processo"*, in *Giust. pen*., 2014, III, c. 641 ss.; M. Miedico, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 aprile 2014; O. Murro, *Messa alla prova per l'imputato adulto: prime riflessioni sulla legge n. 67/2014*, in *Studium iuris*, 2014, p. 1264 ss.; R. Muzzica, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 3, p. 158 ss.; F. Nevoli, *La sospensione del procedimento e la decisione "sulla prova"*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 145 ss.; R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in Aa.Vv., *Compendio di procedura penale*, 9ª ed., cit., p. 689 ss.; C. Pansini, *Procedimenti speciali*, in Aa.Vv., *Manuale di diritto processuale penale*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 665 ss.; G. Pavich, *Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e prospettive*, in *Riv. pen*., 2015, p. 505 ss.; E. Pianese, *Le convenzioni in materia di pubblica utilità*, in A. Conz, L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 142 ss.; R. Piccirillo, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in R. Piccirillo, P. Silvestri, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili-Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/07/2014, Novità legislative: legge 28 aprile 2014, n. 67*, in *www.cortedicassazione.it*; L. Pulito, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n.

Il processo minorile ha funzionato al riguardo come una sorta di "laboratorio normativo" per sperimentare l'istituto e poi estenderlo al processo ordinario; e questo schema si è in seguito ripetuto con l'istituto dell'"irrilevanza del fatto", disciplinato dall'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, rispetto a quello della "tenuità del fatto" introdotto per gli adulti dal d.lgs.16 marzo 2015, n. 28[9].

La messa alla prova minorile costituisce, dunque, l'opportunità – ove ne ricorrano i presupposti – per realizzare l'obiettivo di un pieno recupero di soggetti la cui personalità è ancora in formazione: minori i quali potrebbero ricavare conseguenze assai pregiudizievoli da un sistema penale meramente sanzionatorio. È uno strumento che – spostando l'attenzione del processo dal fatto alla personalità del suo autore – può aiutare il minore a riflettere su quello che ha commesso, sostenendolo nelle sue difficoltà, in modo da consentirne il positivo reinserimento nella società e può rappresentare, al contempo, un'efficace risposta giuridica e sociale alla criminalità minorile (ed eventualmente anche una risposta sanitaria, laddove il minore autore di reato sia anche assuntore abituale di alcool o sostanze stupefacenti)[10].

1, p. 97 ss.; Id., *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 77 ss.; M. Riverditi, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-*bis *c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *Studium iuris,* 2014, p. 982 ss.; A. Sanna, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1262 ss.; A. Scalfati, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 1 ss.; A. Scarcella, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 339 ss.; G. Spangher, *I procedimenti speciali*, in Aa.Vv., *Procedura penale*, 7ª ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 566 ss.; G. Tabasco, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, n. 1, p. 1 ss.; Id., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare*, Pisa University Press, Pisa, 2019; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, XX ed., cit., p. 852 ss.; G. Ubertis, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, n. 3, p. 1 ss.; G. Valer, *Un punto sull'applicazione della messa alla prova per adulti*, in *www.questionegiustizia.it,* 27 aprile 2015; C. Valbonesi, *I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 353 ss.; G. Zaccaro, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in *www.questionegiustizia.it*, 29 aprile 2014; nonché, volendo, N. Triggiani, *Dal* probation *minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, cit., p. 13 ss.; Id., *Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti*, in *Proc. pen. giust*., 2016, n. 1, p. 138 ss.

[9] Cfr., al riguardo, G. Fiandaca, *La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune*, in Id., *Il diritto penale tra legge e giudice*, Cedam, Padova, 2002, p. 143 ss.

[10] Osserva A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 646, che vi sono «molti casi in cui un'immediata rinuncia alla pretesa punitiva, in presenza di significativi elementi di pericolosità connessi con profonde deviazioni del processo di socializzazione del minore, sarebbe del tutto inopportuna, mentre egualmente intempestiva sarebbe una condanna in presenza di serie prospettive di evoluzione positiva dell'itinerario maturativo del minore se fortemente sorretto. In tutti questi casi appare assai utile una sospensione del procedimento sanzionatorio per un determinato periodo di tempo; l'imposizione di prescrizioni tendenti ad assicurare il recupero sociale del reo con il sostegno e il controllo dei servizi; una valutazione conclusiva dei risultati della prova e, nel caso di esito positivo della stessa, la rinuncia alla punizione».

Sottesa alla previsione normativa è la «considerazione che la personalità del minorenne evolve incessantemente e che questa evoluzione va assecondata con adeguati programmi di aiuto e di sostegno»[11].

Occorre sottolineare che la sospensione del processo con messa alla prova è stata configurata dal legislatore all'interno del capo III del d.P.R. n. 448/1988 come uno dei modi di "definizione anticipata" dell'*iter* procedimentale.

Tale qualificazione legislativa, però, non sembra pienamente condivisibile a causa del carattere soltanto eventuale dell'estinzione del reato a conclusione della prova. Il risultato dipende, infatti, dalle modalità di svolgimento delle prescrizioni e dal percorso di recupero seguito dal minore, fattori troppo aleatori perché si possa parlare di sicura "definizione" del procedimento. Di più. È ben possibile che la sospensione del processo con sottoposizione alla prova prolunghi il contatto del minore con l'apparato della giustizia: per i reati di maggiore gravità può accadere persino che l'esperimento si protragga per tre anni, cioè per un periodo in ipotesi anche più lungo del processo ordinario[12].

Più che un modo di "definizione anticipata del procedimento", la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne può essere, quindi, più correttamente qualificata come una forma di "*probation*".

In effetti, l'istituto trae origine dal "*probation system*" anglosassone[13], rispetto al quale presenta, però, un'importante differenza: in quel modello, la prova è misura alternativa alla pena, e quindi posteriore alla sentenza di condanna ("*probation* penitenziaria"); nel sistema italiano, invece, precede la pronuncia sul merito, interviene nel corso del processo e, pertanto, è definita come una forma di "*probation* processuale"[14].

Dunque, nel modello italiano lo stesso processo, oltre ad essere terreno per l'accertamento del fatto, diviene strumento d'intervento sulla personalità dell'imputato, occasione per realizzare quell'obiettivo di recupero che costituisce la *ratio* della

---

[11] G. Spangher, *Il processo penale minorile*, cit., p. 761.

[12] Cfr. V. Patanè, *L'individualizzazione del processo penale minorile*, cit., p. 160. Nello stesso senso, v., tra gli altri, M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 608.

[13] Sull'origine dell'istituto e per un inquadramento generale delle misure di *probation* nei diversi ordinamenti stranieri, cfr., per tutti, F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 395 ss. Per interessanti spunti comparatistici, v. J.M. Barberan, *Esperienze di* probation *con i minori devianti in Spagna*, in I. Mastropasqua, S. Mordeglia (a cura di), *Esperienze di* Probation *in Italia e in Europa*, Gangemi, Roma, 2011, p. 67 ss.; V. Fanchiotti, *Significato ed evoluzione del concetto di pena nelle misure alternative e nell'istituto della messa alla prova in Italia. Profili comparativi con i paesi europei*, *ivi*, p. 41 ss.; D. Groza, *Esperienze di* probation *con i minori devianti in Romania, ivi*, p. 75 ss.; T. Pagliaroli, R. Rao, *L'avvio di un confronto europeo. Le esperienze del Nord Europa: Germania, Inghilterra, Olanda*, *ivi*, p. 81 ss.; L. Pulito, *Profili comparatistici: l'esperienza, inglese, tedesca, spagnola e francese*, in N. Triggiani (a cura di), *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro*, cit., p. 121 ss.

[14] Cfr., tra gli altri, M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 607; C. Losana, *sub* artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 291.

legislazione speciale per i minori: l'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 affida così al giudice «il difficile compito di *processare educando*, di coniugare, cioè, nel modo più equilibrato possibile, le esigenze giurisdizionali di accertamento del fatto-reato con quelle di prevenzione speciale nei confronti di un soggetto la cui personalità è in fase di formazione», in modo da «evitare un tardivo intervento *post-iudicatum*»[15].

L'istituto trova applicazione non nella fase esecutiva, ma nel processo di cognizione, prima della decisione sul fatto di cui il minore è imputato. In ciò si differenzia anche da altre specie di *probation* che erano già presenti nel nostro ordinamento, come la sospensione condizionale della pena, in cui la prova si svolge dopo la condanna – che, appunto, resta sospesa – estinguendo il reato (art. 167 c.p.); l'affidamento in prova al servizio sociale, in cui la prova è collocata ad esecuzione già iniziata e, se positiva, estingue la pena (art. 47 ord. pen.); l'affidamento in prova in casi particolari, in cui pure la prova si svolge dopo la condanna, qualora la pena detentiva debba essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (art. 94 t.u. sugli stupefacenti); nonché l'applicazione di sanzioni sostitutive della pena detentiva, come la semidetenzione e la libertà controllata, al momento della pronuncia della condanna (art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689).

In sostanza, il giudice minorile è autorizzato a soprassedere alla definizione, per così dire, "tradizionale" del procedimento, in attesa di verificare se l'imputato sia in grado di cogliere la *chance* che gli viene offerta, dimostrando che condanna e pena non sono più necessarie a fronte di un episodio ormai superato da positive esperienze di vita ad esso seguite.

D'altronde, non si deve ritenere che la messa alla prova sia un rimedio di tipo clemenziale: premesso che la prova può risultare particolarmente impegnativa – tant'è che molti minori non si dichiarano disponibili ad affrontare questo percorso –, l'esigenza repressiva non viene frustrata, ma soltanto posticipata, perché, in caso di esito negativo dell'esperimento, il processo riprenderà lo svolgimento ordinario dal punto in cui si era interrotto. Insomma, mentre è in atto la sospensione del processo, «la minaccia della pena rimane sullo sfondo» – come la spada di Damocle – «e funge da incentivo alla risocializzazione»[16].

Va detto che non è mai stato facile far passare all'opinione pubblica il messaggio che la messa alla prova non è un istituto indulgenziale; ed è ancora più difficile nella stagione del "populismo penale" che stiamo vivendo, nella quale hanno ripreso pieno vigore le istanze esclusivamente retribuzioniste della pena, dimenticando che, se è certamente vero che bisogna tener presente le istanze di difesa sociale e tutelare la vittima del reato, la finalità rieducativa della sanzione penale è scritta a chiare lettere nell'art. 27, comma 3, Cost. e non è possibile, quindi, prescindere da tale precisa

[15] Così A. Pulvirenti, *Il giudizio e le impugnazioni*, cit., p. 390.
[16] P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, XX ed., cit., p. 906.

indicazione. La verità è che quando autori di un reato sono minorenni, lo sgomento, il senso di inquietudine, la disapprovazione non sono scemati, ma, al contrario, risultano rafforzati nell'opinione pubblica, nella quale si diffonde il bisogno di annientare un fenomeno ritenuto di degenerazione con rimedi di tipo esclusivamente custodiale. I *media* hanno, al riguardo, una grande responsabilità nel far comprendere correttamente il contenuto e il significato della misura in esame.

Poiché la rinuncia alla punizione avviene solo a seguito di un'attenta analisi del processo di maturazione dell'autore del reato, si può affermare che, in realtà, rispetto ad altri istituti, la messa alla prova consente di tenere in maggiore considerazione le finalità di difesa sociale. La valutazione prognostica circa l'astensione dal compimento di futuri reati, infatti, ha un margine di errore inferiore rispetto a quanto accade con la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena: mentre il giudice, in questi ultimi casi, fonda la sua valutazione essenzialmente sul fatto-reato e, quindi, su un episodio di vita del soggetto, con l'istituto *ex* art. 28 d.P.R. n. 448/1988 dispone di un elemento ben più significativo, vale a dire il periodo di prova[17].

Va altresì sottolineato che, per escludere qualsiasi effetto collaterale di favore per l'imputato che non s'impegni adeguatamente nell'esecuzione del "progetto d'intervento" curato dai servizi sociali, la normativa prevede che, durante il periodo di espletamento della prova, sia sospeso il decorso del termine di prescrizione del reato (art. 28, comma 1, terzo periodo, d.P.R. n. 448/1988). Si vuole evitare, cioè, che la messa alla prova possa diventare un espediente per dilatare i tempi del processo, determinando la prescrizione e, quindi, l'estinzione del reato a prescindere dall'esito della misura, e che il timore di un utilizzo strumentale dell'istituto possa costituire un freno per il giudice nella concessione del beneficio[18].

Nell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 non è indicato espressamente in quali casi il giudice possa procedere alla sospensione del processo e alla messa alla prova del minore, ma ci si limita a statuire che egli vi provveda «quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne» all'esito dell'esperimento; il contenuto di quest'ultimo è definito nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 272/1989, relativo al progetto d'intervento.

L'art. 29 d.P.R. n. 448/1988, poi, stabilisce che, decorso il periodo di sospensione, il giudice debba dichiarare estinto il reato se, considerati il comportamento del minore e l'evoluzione della sua personalità, reputi che la prova abbia dato esito positivo.

La messa alla prova, dunque, non può consistere nel mero impegno assunto dal minore di astenersi in futuro dalla commissione di reati e di aderire ad un programma di crescita, cambiamento e reinserimento sociale: perché la prova possa reputarsi superata – determinando la rinuncia statuale alla pretesa punitiva – non è sufficiente,

[17] In questi termini, v. A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 189.
[18] Cfr. C. Losana, *sub* artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 307.

infatti, un giudizio di recuperabilità *ex ante*, e come tale potenziale, bensì è necessario un accertamento concreto, quindi *ex post*, di mutamenti comportamentali registrati[19].

2. La normativa, come già accennato, è alquanto laconica nell'individuare i presupposti applicativi per la concessione della sospensione del processo con la conseguente messa alla prova del minore, presupposti che vengono generalmente distinti in oggettivi e soggettivi, a seconda che si riferiscano alla verifica di fatti e circostanze estranei alle condizioni personali dell'imputato ovvero abbiano attinenza con queste ultime[20]: è stato, perciò, compito della giurisprudenza enucleare e puntualizzare gli elementi in presenza dei quali il provvedimento previsto dall'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 può essere adottato[21].

Benché la legge non lo indichi espressamente, è evidente che il presupposto principale per sospendere il procedimento è l'accertamento (più o meno sommario, a seconda della fase in cui si trova il processo) della sussistenza del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato, oltre che della sua capacità di intendere e di volere.

Occorre, dunque, anzitutto verificare che sussista un fatto penalmente rilevante e che l'imputato lo abbia commesso, in assenza di una causa di giustificazione[22]: la stessa

---

[19] Cfr., ancora, C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 293; nonché D. Spirito, *Princìpi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 144 s.

[20] Cfr. C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 463.

[21] Rilevando come il «contenitore» della messa alla prova minorile, vale a dire l'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, risulti «appena abbozzato», G. Di Chiara, *Le forme della semplificazione avanzata: dall'irrilevanza del fatto alla mediazione*, in *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti* (Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009), Giuffré, Milano, 2012, p. 336, osserva efficacemente: «La consapevolezza che di prima acerba sperimentazione dovesse trattarsi, e l'ottimistico spirito di pioneristica scommessa leggibile sottotraccia, avevano condotto nel 1988 (e, già dapprima, in sede di delega legislativa: art. 3 lett *e)* l. n. 81 del 1987) al conio di una sorta di semilavorato normativo: un guscio (semi)vuoto, da riempire con colate di contenuti. Da qui un rigoglioso florilegio di interventi giurisprudenziali, che hanno disegnato l'asse dei presupposti e il sistema dei limiti, facendo evolvere il canovaccio iniziale in prodotto finito, sperimentato, saggiato e temprato dall'esperienza, pur ancora con qualche non trascurabile ombra residua».
Merita di essere altresì segnalato quanto rileva C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 222, secondo la quale «solo un'adeguata definizione normativa dei presupposti di ammissione della prova e dei criteri per valutarne gli esiti può sottrarre l'istituto al conflitto con la Carta fondamentale», in particolare con il principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost. e il principio di legalità, attesi gli ampi margini di discrezionalità lasciati al giudicante; peraltro, «anche se tali criteri sono e restano pericolosamente indefiniti, sino ad ora l'istituto non ha subìto censure su questo piano».

[22] In tal senso, cfr., tra gli altri, M.G. Basco, S. De Gennaro, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, cit., p. 16; M. Bouchard, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 152; L. Caraceni, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1038; C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 463 s.; M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 101; F. Della Casa, *Processo penale minorile*, cit., p. 1195; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 297; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 414 s.; G. Spangher, *Il processo penale minorile*, cit., p. 761 («Sotto il profilo oggettivo, il contenuto della previsione è l'esistenza del fatto di reato e la colpevolezza del minore; in caso contrario, il giudice emetterà le decisioni alternative in relazione alla fase in cui si trova il processo»).

Corte costituzionale, del resto, nella sentenza n. 125/1995, ha affermato che l'accertamento di responsabilità è il «presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova», in assenza del quale si impone il proscioglimento[23].

Pertanto, non può essere messo alla prova il minorenne nei cui confronti sia ipotizzabile una definizione del procedimento con una formula di proscioglimento (si tratti dell'immediata declaratoria di non punibilità *ex* art. 129 c.p.p. o di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare *ex* art. 425 c.p.p. ovvero ancora di una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione nel dibattimento *ex* artt. 529, 530 o 531 c.p.p.[24]. Se così non fosse, gli stessi presupposti del sistema penale – principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) e presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.) – ne uscirebbero compromessi, in quanto il minorenne non può subire limitazioni alla sua libertà personale se non sul presupposto che si sia reso responsabile di un fatto di reato: poco importa, in proposito, che le prescrizioni contenute nel progetto non vengano impartite al minore a titolo sanzionatorio, ma con finalità rieducativa[25].

Sembra corretto ritenere che per sospendere il procedimento non debbano nemmeno sussistere i presupposti per altre formule di definizione del procedimento, come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto *ex* art. 27 d.P.R. n. 448/1988[26] o il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 169 c.p.: in particolare, tale formula di proscioglimento dovrebbe avere la precedenza rispetto alla sospensione con messa alla prova, risultando più favorevole di quest'ultima in ragione dell'immediata estromissione del minore dal circuito penale, non essendo l'estinzione del reato subordinata a condizioni di sorta[27].

---

[23] Cfr. Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, in *Giur. cost*., 1995, p. 972. Nella giurisprudenza di legittimità v. già Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L., in *Giur. it*., 1991, II, c. 290, con nota di G. Manera, *Sull'applicabilità della* "probation" *processuale nel giudizio d'appello.* La natura provvisoria dell'accertamento di responsabilità è sottolineata da Corte app. Roma, Sez. min., 17 maggio 1995, G., in *Giur. mer*., 1995, II, p. 764, con nota di G. Santacroce, *Ancora sui presupposti per l'applicazione del* probation*: la natura provvisoria dell'affermazione di responsabilità contenuta nell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e i suoi effetti.*

[24] È appena il caso di ricordare che anche in caso di dubbio sulla responsabilità dell'imputato ovvero sull'esistenza di una causa di giustificazione o di estinzione del reato il giudice dovrà emettere *ex* artt. 425, comma 3, e 530, comma 2, c.p.p., a seconda della fase processuale, una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento dell'imputato.

[25] In tal senso, v. tra gli altri, F. Della Casa, *Processo penale minorile*, cit., p. 1195; G. Dosi, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, cit., p. 416. In giurisprudenza, v., *ex plurimis*, Cass., 30 maggio 2013, n. 2355, C.A., secondo la quale la funzione rieducativa e responsabilizzante della messa alla prova risulterebbe svilita, quando non addirittura del tutto compromessa, ove la decisione di sospendere il processo e di mettere alla prova l'imputato venisse adottata nei confronti di un soggetto la cui responsabilità non risulti acclarata.

[26] In tal senso, cfr., tra gli altri, C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 226; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 301; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 414 s.

[27] Cfr. C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 226; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 301; A.C. Moro,

Come già ricordato, la messa alla prova presuppone anche l'accertamento dell'imputabilità del minore[28]: infatti, colui che sia ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto va prosciolto *ex* art. 98 c.p., sicché la sospensione del processo sarebbe inutilmente ed erroneamente disposta; del resto, qualora tale condizione permanga al momento del giudizio, renderebbe poco probabile l'esito positivo della prova, non consentendo al minore di modificare adeguatamente il proprio comportamento in funzione rieducativa[29].

L'accertamento della responsabilità, per quanto sopra detto, si configura come un presupposto essenziale per la messa alla prova. La dottrina prevalente ritiene, peraltro, non necessaria la confessione o l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato che formula istanza di ammissione alla messa alla prova: ciò non solo perché si tratta di un requisito non previsto dalla legge, ma anche in considerazione del fatto che, introdurla come presupposto imprescindibile del *probation*, renderebbe l'istituto incompatibile con la presunzione di non colpevolezza *ex* art. 27, comma 2, Cost. e il diritto di difesa *ex* art. 24, comma 2, Cost., invertendo l'onere della prova sulla responsabilità (che – secondo i principi generali – grava sul pubblico ministero)[30].

Manuale di diritto minorile, cit., p. 566. In giurisprudenza, v. Trib. min. Ancona, 28 febbraio 1995, X, in *Arch. nuova proc. pen*., 1995, p. 647.

[28] In tal senso, v. M. Bouchard, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 152; C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 475 s.; M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 109; M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 612; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, p. 143; S. Giambruno, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile,* cit., p. 72; P. Giannino, *Il processo penale minorile*, cit., p. 235; S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 259; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 299; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 647; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 415; L. Pepino, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 484.

[29] In questi termini, M. Dogliotti, A Figone, F. Mazza Galanti, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice dei minori*, cit., p. 835. Come osserva correttamente A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 647, la messa alla prova «non può essere strumento di accertamento della capacità, sia perché non è possibile sottoporre a misure penali chi non ha responsabilità penale, sia perché sarebbe contraddittorio attuare un patto che presuppone impegni non insignificanti da chi è incapace di scelte libere e responsabili».

In giurisprudenza, nel senso che l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova non è applicabile nell'ipotesi di non imputabilità dell'imputato, cfr. Trib. min. Bologna, 10 settembre 1992, A., e Trib. min. Genova, 16 dicembre 1992, M.B., in *Foro it*., 1993, II, c. 592.

[30] La dottrina è sul punto concorde: v., tra gli altri, C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 226; Id., *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 467; M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 107 ss.; M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 612; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 363; F. Mazza Galanti, I. Patrone, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, cit., p. 162 s.; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 647, per il quale, considerato che la legge nulla dispone al riguardo, «una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, se fondata sul diritto di difesa e sui suoi corollari (tra cui il diritto al silenzio dell'imputato), parrebbe andare in direzione contraria alla tesi della necessità della confessione»; G. Spangher, *Il processo penale minorile*, cit., p. 761.

Del resto, l'avvenuta confessione costituirebbe, in quest'ottica, condizione necessaria, ma certo non sufficiente per la sospensione del processo con messa alla prova, per cui potrebbe darsi il caso di un'ammissione dei fatti ottenuta in funzione della messa alla prova, cui non segua il provvedimento sospensivo per altre ragioni, come l'impraticabilità del progetto rieducativo: si rischierebbe, allora, una condanna fondata sulla confessione, magari con un quadro probatorio non univoco in punto di responsabilità[31]. Lo stesso dicasi in caso di ammissione alla prova e di successiva revoca del provvedimento.

La prassi applicativa che si è instaurata da subito nei Tribunali per i minorenni va però in direzione opposta, e anche la Corte di cassazione ha affermato che l'ammissione, anche parziale, dell'addebito da parte del minore rappresenta «un elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale»[32].

Effettivamente, diventa davvero difficile ammettere alla prova un minore che, come talvolta accade, chiede la sospensione del processo, ma al contempo si dichiara completamente estraneo ai fatti di reato che gli sono contestati o, con riferimento, ad esempio, ad un reato di lesioni personali in imputazione, afferma di essersi semplicemente difeso da un'aggressione. Di fronte ad un comportamento processuale di questo tipo, il tribunale per i minorenni non potrà che rigettare la richiesta di prova, sul presupposto che, se il minore si proclama estraneo ai fatti di reato o comunque non ammette, sia pure parzialmente, l'addebito, dovrà affrontare il processo in modo che sia accertata l'effettiva dinamica dei fatti[33].

---

[31] In questi termini, C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 467. Per una compiuta analisi della problematica, v. M. Miedico, *La confessione del minore nella "sospensione del processo e messa alla prova*", in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2000, p. 1292 ss., la quale osserva, tra l'altro, che includere la confessione tra i requisiti della messa alla prova determinerebbe una violazione del diritto di difesa, per l'impossibilità di applicare la misura all'imputato che abbia legittimamente esercitato il diritto al silenzio.

[32] Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27754, pr.g. in c. P, in *C.E.D. Cass*., n. 240825. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. min. Bologna, 10 settembre 1992, A., cit. («La sospensione del processo e messa alla prova è incompatibile con la mancanza di piena e completa confessione degli addebiti da parte dell'imputato»).
Contra, Cass., Sez. I, 9 maggio 2017, n. 40512, che ha annullato il diniego di messa alla prova in favore di imputato che aveva negato la commissione del reato, affermando di avere agito in stato di necessità, con la precisazione che «in tema di procedimento minorile, ai fini dell'ammissione al beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, la confessione da parte del minore non integra un presupposto necessario, ma rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale»; Cass., Sez. V., 23 febbraio 2015, B.M., in *C.E.D. Cass*., n. 263777; Trib. min. Genova, 16 dicembre 1992, M.B., cit. («La sospensione del processo e messa alla prova non è incompatibile con la mancata confessione dell'imputato»).

[33] Cfr. Cass., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32125: «In sede di giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell'interessato la rimeditazione critica del passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento, le quali, pur non

Tra i presupposti di carattere oggettivo della messa alla prova non vi è la gravità del reato, nel senso che la legge non limita la concessione del beneficio a chi abbia commesso reati di minore gravità, ben potendo essere disposta la sospensione del processo anche nei casi in cui il reato per il quale si procede preveda una pena detentiva molto elevata (o addirittura la pena dell'ergastolo, sia pure inapplicabile in concreto ai minorenni, in virtù della sentenza costituzionale n. 168/1994[34]). l'esperienza applicativa dimostra che, muovendo da un'attenta analisi del dato concreto, la misura viene in effetti concessa anche per reati particolarmente gravi, come la violenza sessuale e persino per l'omicidio volontario, e che, proprio nel caso dei reati di maggiore gravità, l'esame della personalità attraverso un periodo di prova può offrire degli ottimi risultati nell'ottica della risocializzazione.

Dall'esame dei dati statistici relativi all'anno 2018 del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia emerge che le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti hanno rappresentato il primo tra i reati per i quali l'autorità giudiziaria ha disposto la messa alla prova. Seguono, poi, i reati contro il patrimonio (nell'ordine: furti, rapine, estorsioni, danneggiamenti, ricettazione) e i reati contro la persona (*in primis*, lesioni personali volontarie, minacce e violenza sessuale); numerosi anche i provvedimenti di messa alla prova per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La messa alla prova è stata però applicata anche per 3 casi di omicidio volontario consumato e per 35 casi di tentato omicidio[35].

La scelta normativa di non delimitare l'ambito di applicazione del *probation*, cioè le tipologie di reato o i livelli di sanzione che possono legittimare l'attuazione della misura e il conseguente proscioglimento del minore per esito positivo della prova,

---

esigendo la confessione degli addebiti, risultano incompatibili con la frontale negazione di ogni responsabilità per gli stessi». Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 43810, la quale ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui l'imputato, pur non contestando i fatti storici in sé, nel corso di tutto il procedimento, aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli.

[34] Cfr. Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in *Giur. cost*., 1994, p. 1254, con nota di E. Gallo, *Un primo passo per il superamento dell'ergastolo*, e di G. Gemma, *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?*, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in cui non escludevano l'applicazione dell'ergastolo al minore imputabile.

[35] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.
Numerose sono le ricerche empiriche condotte sulla messa alla prova in caso di omicidio. Cfr., tra gli altri, S. Abruzzese, *La messa alla prova del minore omicida*, in *Min. giust*., 1996, n. 1, p. 9 ss.; P. Avallone, *Quando applicare una messa alla prova per omicidio*, *ivi*, 1996, n. 1, p. 64 ss.; L. Camaldo, *Sospensione del processo e messa alla prova del minore imputato di omicidio: una recente decisione del Tribunale per i minorenni di Milano*, in *Cass. pen*., 2006, p. 1589 ss.; G. De Leo, *L'estinzione del reato nella messa alla prova per omicidio*, in *Min. giust*., 1996, n. 1, p. 54 ss.; D. Manassero, *L'esperienza comunitaria di un minore parricida*, *ivi*, 1996, n. 1, p. 28 ss.; L.A. Mascolo, *Che cosa c'è dietro l'angolo? Note a margine di una messa alla prova per omicidio*, *ivi*, 1996, n. 1, p. 40 ss.; in particolare, sull'infanticidio v. C. Tarquinio, *Infanticidio in condizioni di abbandono morale e di isolamento e* probation *minorile*, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 129 ss.

comporta l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale molto ampio, consentendo di ricorrere all'istituto, indifferentemente, sia per reati di lieve entità, sia per delitti gravissimi.

D'altronde, ciò non è conseguenza di una svista o di un'imprecisione del legislatore, anzi è l'esatto contrario, perché l'originaria formulazione dell'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, in cui si faceva riferimento alla sola pena della reclusione, è stata modificata dall'art. 44 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 al fine di dissipare i dubbi sull'applicabilità dell'istituto ai reati punibili con la pena dell'ergastolo; con l'innovazione legislativa, pertanto, si è inserito espressamente il riferimento all'ergastolo, denotandosi, in tal modo, la precisa volontà di estendere al massimo l'applicabilità della misura[36].

Dal momento che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato è consentita a prescindere dalla gravità del fatto o dai limiti edittali di pena previsti per il reato commesso – e, quindi, oltre la possibilità dell'irrilevanza del fatto e indipendentemente dai precedenti penali e giudiziari ostativi alla concessione del perdono giudiziale – la giurisprudenza attribuisce correttamente all'istituto un "valore aggiunto" rispetto ad altre formule di fuoriuscita del minore dal circuito penale, postulando la misura soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto[37].

Peraltro, se è vero che non ci sono preclusioni riguardo alla gravità del reato in imputazione, l'entità del fatto-reato costituisce senza dubbio uno degli elementi di valutazione della personalità del minorenne e, in concreto, può precludere la concessione della misura, evidenziando la non idoneità dell'istituto al conseguimento del proprio scopo di rieducazione e recupero sociale del minore[38].

---

[36] Corte cost., 27 settembre 1990, n. 412, in *Giur. cost*., 1990, p. 2505, peraltro, aveva già ritenuto compatibile la sospensione del processo con messa alla prova anche con reati gravi, sanzionati con la pena dell'ergastolo, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. – degli artt. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 e 30 d.lgs. n. 272/1989, nella parte in cui, per l'appunto, avrebbero escluso l'applicabilità dell'istituto ai reati punibili con la pena dell'ergastolo.

[37] Cfr. Cass., Sez. V, 7 aprile 1997, n. 1600, P., in *Riv. pen*., 1998, p. 122, secondo cui la messa alla prova rappresenta «una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia», non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c.p. e dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988: «il beneficio prescinde, infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia di improcedibilità per irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto».

[38] Ad esempio, si è ritenuto di non poter concedere la misura nel caso in cui l'estrema gravità dei delitti e le modalità esecutive particolarmente cruente implichino il crearsi di «una profonda frattura tra l'imputato e la società, non colmabile nel termine di tre anni», previsto come durata massima della sospensione del processo: v. Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D., in *Foro it*., 2004, II, c. 14, con osservazioni di G. Di Chiara. Da ultimo, nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 26156, secondo cui «la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi

Inoltre, se la gravità del reato per il quale si procede non produce alcuna preclusione in astratto in ordine alla concessione della misura, essa incide però sul profilo della sua durata, che, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, può estendersi fino a tre anni, mentre, per i reati meno gravi, fino ad un anno.

Con riferimento alla durata, del periodo di prova, i dati statistici del 2018 confermano quanto emerso negli anni precedenti: in particolare, si osserva una durata media di circa 9 mesi, mentre la modalità cui è associata la massima frequenza è in corrispondenza dei 12 mesi.

I casi in cui la durata della prova ha superato un anno sono stati 264, pari al 7,2% del totale; in 12 casi è stato disposto il periodo massimo di tre anni[39].

Quanto ai presupposti soggettivi della sospensione, sono anzitutto quelli concernenti la personalità del minorenne, per il quale la misura deve essere utile e costruttiva: l'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 subordina, infatti, la concessione della misura al fatto che il giudice ritenga di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova, dopo aver acquisito i risultati degli accertamenti condotti *ex* art. 9 d.P.R. n. 448/1988[40].

Il presupposto fondamentale, dunque, è costituito non dall'astratta possibilità, ma dalla probabilità di un giudizio prognostico positivo sugli effetti della messa alla prova, sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati[41]. Il giudizio deve essere fondato, tra l'altro, sulla circostanza che il reato non costituisca indice di una scelta di vita ben radicata, ma sia manifestazione di un disagio solo

---

dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati», di conseguenza ritenendo corretto il diniego del beneficio fondato sulle «modalità particolarmente allarmanti delle condotte delittuose, poste in essere dall'imputato e dai complici» (delitti di omicidio consumato e tentato, nel contesto di risalenti dissidi esistenti tra due bande giovanili sudamericane, con particolare accanimento e in luogo pubblico, mettendo a rischio anche l'incolumità di eventuali passanti).

[39] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

[40] In ordine a tali accertamenti, cfr., tra gli altri, L.B. Camaldo, *Gli accertamenti sull'età e la personalità: aspetti processuali*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 73 ss.; E. Lanza, *Gli accertamenti sulla personalità del minorenne nel processo penale*, in *Quad. Dip. St. Pol.*, 2007, n. 2, p. 91 ss.; C. Rizzo, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 167 ss.

[41] Cfr. Cass., Sez. VI, 5 marzo 2007, P., in *Foro it*., 2007, II, c. 615, con osservazioni di G. Di Chiara; Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, R., *ibidem*; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2001, p.m. in c. M., in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 619; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, C., in *Riv. pen*., 1999, p. 1100, la quale puntualizza che la mera astratta possibilità di una positiva evoluzione del minore verso l'adesione a modelli comportamentali socialmente adeguati non è sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova del medesimo minore, dovendosi al contrario riguardare come imprescindibile una valutazione probabilistica che sia fondata su un minimo di apertura e di disponibilità del soggetto; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1998, A., in *Giust. pen*., 1999, III, c. 666; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1993, F., in *Riv. pen*., 1994, p. 352.

temporaneo del minore, il quale abbia attitudine a dimostrare la sua capacità di impegnarsi positivamente in un percorso di maturazione e cambiamento[42], attraverso una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nella vita della collettività[43].

Gli elementi da porre in concreto alla base di tale prognosi positiva sono stati individuati in giurisprudenza nel tipo di reato commesso, nelle modalità esecutive, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali, nella personalità e nel carattere dell'imputato, nonché in ogni altro elemento ritenuto comunque utile alla valutazione, senza che nessuno di questi dati, isolatamente considerato, risulti determinante per una decisione negativa[44].

Non assumono specifica rilevanza altri provvedimenti di messa alla prova di cui l'imputato abbia eventualmente già beneficiato. La misura può, infatti, essere concessa più volte: nel 2018, in particolare, i 3653 provvedimenti di messa alla prova hanno riguardato 3323 imputati: questo significa, evidentemente, che a un numero considerevole di imputati il provvedimento è stato applicato più volte nel corso dello stesso anno[45].

All'esito di questa complessa e delicata valutazione, il giudice del tutto legittimamente può ritenere di non dover sospendere il processo se ritiene impraticabile la messa alla prova per il minorenne, come può ad esempio accadere laddove nel minore siano rilevate gravi difficoltà di elaborazione del proprio vissuto e di assunzione

---

[42] Cfr. Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 26156, cit.; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 14935, in *Cass. pen*., 2014, p. 3091; Cass., Sez. II, 23 giugno 2010, n. 32430, *ivi*, 2011, p. 3172; Cass., Sez. II, 19 marzo 2008, n. 15090, X., in *Guida dir*., 2008, n. 21, p. 70; Cass., Sez. II, 4 novembre 2003, M., in *Cass. pen*., 2006, p. 1045; Cass., Sez. II, 10 marzo 1999, S., in *C.E.D. Cass.*, n. 212789; Cass., Sez. II, 27 marzo 1998, n. 3213, S., in *Giust. pen*., 2000, III, c. 169; Cass., Sez. I, 9 febbraio 2003, F., cit.
Più restrittivamente, nel senso che la messa alla prova può essere disposta solo se il fatto contestato è da considerare «un episodio del tutto occasionale e non consono ad un sistema di vita improntato ai valori di solidarietà e di rispetto della persona umana», Cass., Sez. I, 27 novembre 1993, C., in *Giust. pen*., 1995, III, c. 230; Trib. min. Ancona, ord. 1° marzo 1990, T.M., in *Foro it*., 1990, II, c. 449.

[43] Sulla necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul proprio passato e manifesti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale – dal momento che il giudizio di ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai princìpi ispiratori del processo minorile, ai criteri generali comuni anche alla messa alla prova del condannato *ex* art. 47 ord. pen. –, v. in particolare, Cass., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32125, cit.; Cass., Sez. III, 13 novembre 2007, X, in *Guida dir*., 2008, n. 9, p. 67; Cass., Sez. I, 23 febbraio 2006, A., in *Foro i*t., 2007, II, c. 616, con osservazioni di G. Di Chiara; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, C., cit.; Cass., Sez. V, 7 aprile 1997, n. 1600, P., cit.; Cass., Sez. V, 8 febbraio 1996, M., in *C.E.D. Cass.*, n. 204249.

[44] Cfr. Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 14935, cit.; Cass., Sez. II, 19 marzo 2008, n. 15090, X, cit.; Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., in *Foro it*., 2004, II, c. 14, con osservazioni di G. Di Chiara; Cass., Sez. I, 9 febbraio 2003, F., cit.; Cass., 24 aprile 2001, in *C.E.D. Cass.*, n. 219404; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1999, C., *ivi*, n. 212546; Cass., Sez. II, 27 marzo 1998, S., cit.; Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L., cit.; Trib. Milano, 10 maggio 2004, X, in *Cass. pen*., 2006, p. 1594, nella sintesi di L. Camaldo, *Sospensione del processo e messa alla prova del minore imputato di omicidio: una recente decisione del Tribunale per i minorenni di Milano*, cit.

[45] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

di piena consapevolezza del fatto-reato commesso[46]: l'accertamento e la valutazione degli elementi *ex* art. 28 d.P.R. n. 448/1988 comportano, infatti, un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato e privo di vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto riservato in via esclusiva al giudice di merito[47].

Per quanto concerne l'età dell'imputato, è pacifica l'applicabilità della misura anche a coloro i quali, infradiciottenni al momento del reato, siano divenuti maggiorenni prima o nel corso del processo[48]. Del resto, la competenza del tribunale

---

[46] Cfr. Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, R., cit., secondo cui «la messa alla prova, presupponendo una prognosi di positiva valutazione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati, può essere oggetto di motivato diniego allorché il giudice di merito, all'esito delle attività di osservazione e trattamento da parte dei competenti servizi, rilevi gravi difficoltà di elaborazione del proprio vissuto, di assunzione di piena consapevolezza del fatto-reato commesso, di gestione delle proprie emozioni, accerti il continuo ricorso da parte del minore, in presenza di sentimenti di rabbia e di angoscia, a meccanismi quali la scissione, la proiezione, la negazione, la svalutazione, e, infine, riscontri l'assenza di controllo dell'impulsività e la necessità di costante contenimento» (a commento della decisione v. R.C. Moffetti, *Messa alla prova e pericolosità sociale del minore: riflessioni su una pronuncia relativa a soggetto* borderline, in *Ind. pen.,* 2009, p. 693 ss.). V., altresì, Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D, cit.

[47] Cfr. Cass., Sez. I, 12 luglio 2019, n. 37018; Cass., Sez. II, 12 luglio 2014, n. 26044; Cass., Sez. I, 5 marzo 2013, n. 13370, in *C.E.D. Cass*., n. 255267; Cass., Sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 16152, in *Dir. pen. proc*., 2010, p. 815; Cass., Sez. III, 8 luglio 2008, P., in *C.E.D. Cass*., n. 240825; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2007, P., cit.; Cass., Sez. II, 21 gennaio 2005, n. 12477, G., in *Guida dir*., 2005, n. 23, p. 70; Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D., cit.; Cass., Sez. I, 29 novembre 2000, n. 10119, I., in *Cass. pen*., 2002, p. 308.

[48] Nel senso che la messa alla prova sia fruibile anche dall'imputato che, in pendenza di processo, e, quindi, eventualmente anche alla data del provvedimento, abbia compiuto il diciottesimo anno di età, v., tra gli altri, Cass., Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 4539, p.g. in proc. M, in *Guida dir*., 2007, n. 10, p. 64; Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., cit.; Cass., Sez. IV, 4 aprile 2003, n. 23864, O., in *Cass. pen*., 2005, p. 904; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1994, n. 323, p.m. in c. M., in *Foro it.,* 1995, II, c. 513, con osservazioni di G. Di Chiara («se l'esito positivo può essere dichiarato nei confronti di soggetto divenuto maggiorenne nel corso dell'esperimento, non sorge ostacolo ad eguale declaratoria nei riguardi di maggiorenne già tale all'inizio del trattamento comuni essendo ai due casi il compimento del reato in età minore ed eguaglianza di situazioni soggettive di tipo psico-evolutivo, suscettibili di recupero sociale, cui tende il particolare istituto, al pari di altri» ovvero il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena, «diretti allo stesso scopo e applicabili certamente anche a chi, al momento del provvedimento, abbia raggiunto la maggiore età»); Cass., Sez. V, 8 luglio 1992, n. 1405, D., in *Cass. pen*., 1993, p. 2600. Merita di essere segnalata pure Trib. min. Catania, ord. 29 marzo 1995, I, in *Foro it*., 1996, II, c. 270, secondo cui l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che configura un'ipotesi di *probation* dell'età evolutiva, «è applicabile anche a giovane che, pur anagraficamente maggiorenne, risulti ancora immerso nel percorso evolutivo post-adolescenziale; deve, invece, escludersi l'applicazione del meccanismo a soggetto, minore all'epoca del fatto e in seguito divenuto maggiorenne, il quale si presenti ormai strutturato e maturo».
In dottrina, cfr., tra gli altri, M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 43 ss.; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., *Leggi collegate*, vol. I, cit., p. 296; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 346; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 411.
Contra, nel senso della non applicabilità della messa alla prova agli imputati che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della verifica della loro responsabilità, v. Corte app. Caltanissetta, Sez. min., 6 aprile 1991, S., in *Giust. pen*., 1991, III, c. 442; Corte app. Caltanisetta, Sez. min., 27 marzo 1990, C., *ivi*, 1990, III, c. 544 («La sospensione del processo e la messa in prova del minore, importando osservazione, trattamento e sostegno del minore da parte di organi specializzati per minorenni ai fini

per i minorenni si esplica, com'è noto, nei confronti di tutti i minori "al momento del fatto", senza che abbia rilievo il successivo raggiungimento della maggiore età (art. 3 d.P.R. n. 448/1988) e il termine "minorenne" impiegato nel d.P.R. n. 448/1988 deve, quindi, intendersi riferito a colui che abbia commesso il reato durante la minore età.

I dati del 2018 ci mostrano in particolare che, alla data di concessione della misura, il 7% degli imputati che ha avanzato la richiesta aveva un'età compresa fra i 14 e i 15 anni, il 45% fra i 16 e i 17, mentre il restante 48% rientrava già nella categoria dei giovani adulti[49].

Merita sottolineare, quanto alle caratteristiche individuali dei minori messi alla prova, che la grande maggioranza degli imputati è di sesso maschile (il 92% del totale dei soggetti messi alla prova nel 2018) e che gli stranieri hanno costituito il 19% del totale dei minori messi alla prova nel 2018, con prevalenza dall'Est europeo (Romania, Albania, Bosnia), dal Nord Africa (Marocco, Egitto, Tunisia), dall'Africa occidentale (Senegal e Gambia) e dal Sud America (Colombia ed Ecuador)[50].

3. Il procedimento non può essere adottato nella fase delle indagini preliminari – a differenza di quanto previsto per l'irrilevanza del fatto dall'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 –, ma solo dopo l'esercizio dell'azione penale, sia all'udienza preliminare che in sede dibattimentale[51]. A questa conclusione si perviene facendo leva in particolare su quanto dispone l'art. 29, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988, il quale, nell'occuparsi delle conseguenze della valutazione non positiva della prova, dichiara che il giudice «provvede a norma degli articoli 32 e 33» d.P.R. n. 448/1988, facendo riferimento, quindi, sia ai provvedimenti adottabili dal giudice dell'udienza preliminare sia a quelli adottabili dal tribunale nel dibattimento.

L'udienza preliminare, peraltro, è sicuramente la sede elettiva per l'applicazione della messa alla prova, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli effetti negativi dell'impatto del minore con il processo penale[52]: in effetti, la prassi mostra

---

della valutazione della personalità del minore stesso all'esito della prova, sono applicabili solo nei confronti di imputato ancora infradiciottenne e non dell'ultradiciottenne»).

[49] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

[50] Cfr., ancora, *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R..448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit..

[51] Sul punto v., però, G.i.p. Trib. min. Firenze, ord. 25 febbraio 2019, in *www.penalecontemporaneo.it,* 22 maggio 2019, con nota di M. Pisati, *Sospensione con messa alla prova per minorenni: l'impossibilità di disporla nelle indagini preliminari rimessa al vaglio della Corte costituzionale*. Cfr., altresì, M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, VIII ed., cit. p. 768: «La legge non precisa in quali momenti il provvedimento possa essere adottato: parlando di sospensione 'del processo' parrebbe escludere la fase delle indagini preliminari, sebbene non si possa dare per sicura un'interpretazione basata su questo solo, labile dato terminologico ed apparentemente privo di una solida giustificazione (tanto più dopo che l'opposta soluzione risulta scelta per l'omonimo istituto, di portata più generale, introdotto con la l. 67/2014)».

[52] Cfr., tra gli altri, C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 227; A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 187; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale*

come tale sede sia quella statisticamente più ricorrente per l'emissione di provvedimenti di messa alla prova, anche se risulta comunque considerevole il numero di provvedimenti emessi in dibattimento[53].

Occorre ricordare che l'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 448/1988 prevedeva che la sospensione del processo non potesse essere disposta qualora l'imputato avesse richiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, come se questo significasse dissenso implicito rispetto alla messa alla prova: una simile richiesta, in quanto alternativa al corso ordinario del procedimento, avrebbe cioè configurato una volontà dell'imputato tesa a seguire percorsi diversi da quelli del *probation.*

Probabilmente, la preclusione imposta dal legislatore trovava la sua *ratio* nell'esigenza di consentire all'imputato minorenne di sottrarsi alla messa alla prova – misura fondata sul previo accertamento della responsabilità, anche se sostenuta da una forte funzione di sostegno educativo – e di fare affermare subito la sua estraneità al fatto, proprio scegliendo il rito abbreviato o il giudizio immediato[54].

La Corte costituzionale, con la sent. n. 125/1995, ha ritenuto illegittimo questo sbarramento per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, e 31, comma 2, Cost., rilevando che «non sussiste alcuna sorta d'incompatibilità strutturale, ontologica, tra l'istituto della messa alla prova e il rito abbreviato il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare, né con il giudizio immediato»[55]. Secondo i giudici della Consulta, insomma, non appariva comprensibile per quale motivo al minore ammesso al giudizio abbreviato o al giudizio immediato dovesse negarsi l'accesso ad una misura di particolare rilievo sotto il profilo rieducativo e premiale.

---

minorile, cit., p. 356; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 472; G. Spangher, *Lineamenti del processo penale minorile riformato*, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 207.
È appena il caso di osservare che la delicatezza della decisione sulla messa alla prova dimostra chiaramente l'importanza della composizione mista dell'organo giudicante nel processo minorile già in fase di udienza preliminare: la presenza dei giudici onorari all'interno del collegio offre, infatti, competenze specialistiche essenziali per il giudizio sulla persona che la messa alla prova presuppone ed è utile al fine di una deliberazione che tenga conto con consapevolezza dei bisogni reali dell'imputato e della congruenza di una risposta deistituzionalizzante al tipo di illecito.

[53] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

[54] Cfr. S. Giambruno, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., p. 75.

[55] Cfr. Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, cit. A commento della decisione, v. G. Conti, *Eliminata una disposizione irragionevole, cade ogni preclusione alla* probation, in *Guida dir.*, 1995, n. 18, p. 62; G. Di Chiara, *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e "messa alla prova"*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 2393 ss.; G. La Greca, *Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel procedimento penale minorile*, *ivi*, 1995, I, c. 2397 ss.; G. Manera, *Osservazioni sull'illegittimità costituzionale della preclusione della messa alla prova prevista dall'art. 28, comma 4, del d.p.r. 448/88*, in *Nuovo dir.*, 1995, p. 971 ss.; P. Pazè, *Un riesame complessivo della messa alla prova per i minorenni*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2172 ss.; A. Pulvirenti, *Sulla consensualità della messa alla prova*, in *Riv. pen.*, 1996, p. 299 ss.; L. Scomparin, *Sospensione del processo minorile e "messa alla prova": limiti di compatibilità con i riti speciali e altri profili processuali dopo l'intervento della Corte costituzionale*, in *Leg. pen.*, 1995, p. 509 ss.

A seguito di questa decisione della Corte costituzionale, gli spazi applicativi dell'istituto della messa alla prova – già consentito a seguito dell'instaurazione del giudizio direttissimo – sono risultati notevolmente ampliati.

È ancora controverso, invece, se la messa alla prova possa essere disposta anche nel corso del giudizio di appello.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'istituto sarebbe inapplicabile al giudizio d'appello, poiché la sua *ratio* – limitare al massimo il contatto tra i minorenni e il sistema della giustizia penale – non avrebbe più senso laddove sia già intervenuta una condanna in primo grado, che implica di per sé una valutazione negativa della personalità del minore, inconciliabile con la prognosi di un suo recupero sociale[56].

Un diverso orientamento ritiene per contro che la sospensione del processo con messa alla prova sia applicabile anche nel giudizio di secondo grado, dal momento che la lettera della legge non contiene alcuna preclusione e che lo scopo dell'istituto, teso a conseguire il miglioramento sociale del minore, è realizzabile anche in grado di appello, ove la misura potrebbe essere disposta pure *ex officio* dal giudice[57].

Un indirizzo giurisprudenziale intermedio ritiene, poi, che la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne non possa essere esercitata dal giudice d'appello, se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato: a condizione, dunque, che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi di impugnazione, secondo il principio devolutivo. Pertanto, sarebbe inammissibile la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado[58].

---

[56] Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2016, n. 11683; Cass., Sez. II, 21 maggio 2009, n. 35937, S.I., in *C.E.D.* n. 245592; Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, in *Foro it*., 2007, II, c. 616; Cass., Sez. I, 30 marzo 1990, G., in *Giur. it*., 1991, II, c. 289, con nota di G. Manera, *Sull'applicabilità della* "probation" *processuale nel giudizio d'appello*, cit.; Corte app. Caltanissetta, Sez. min., 6 aprile 1991, S., cit.; Corte app. Roma, Sez. min., 23 maggio 1990, C., in *Giust. pen*., 1992, III, c. 603.

[57] Cfr. Cass., Sez. I, 1° febbraio 2006, n. 6965, Z., in *Foro it*., 2007, II, c. 616, secondo cui anche nel giudizio di appello è applicabile, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, il beneficio della messa alla prova, che può essere richiesto con separata e autonoma istanza, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, ma sempre sul presupposto di una valutazione positiva in merito all'evoluzione della personalità del minore; Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L. cit., e, nella giurisprudenza di merito, Corte app. Milano, 20 maggio 1999, C., in *Riv. pen*., 2001, p. 81, con nota di V. Pugliese, *Messa alla prova del minore: finalità dell'istituto e poteri del giudice.*

[58] Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2016, n. 11683; Cass., Sez. II, 21 maggio 2009, n. 35937, S.I., in *C.E.D.* n. 245592; Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, R., in *Riv. pen*., 2007, p. 472; Cass., Sez. II, 2 giugno 1992, n. 7848, O., in *Cass. pen*., 1994, p. 1014; Cass., Sez. I, 28 maggio 1991, S., *ivi*, 1992, p. 3104; App. Milano, 20 maggio 1999, in *Foro ambr*., 1999, p. 489. In dottrina v., tra gli altri, C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 228.

È certo, comunque, che, nell'esperienza applicativa, la messa alla prova disposta in grado di appello rappresenta un'ipotesi assolutamente marginale e residuale[59]: su 3653 provvedimenti emessi nel 2018, soltanto 37 sono stati emessi dalla sezione minori della corte d'appello (ben 26 dei quali nella sola sede di Milano)[60].

Poiché la sospensione del processo con messa alla prova comporta palesemente valutazioni di merito, non può sicuramente essere disposta nel giudizio davanti alla Corte di cassazione[61], mentre potrà eventualmente essere concessa in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di una precedente sentenza.

Il giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza motivata «sentite le parti» (art. 28, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988) e dopo aver acquisito un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 272/1989)[62].

Dunque, è obbligatoria la previa audizione del pubblico ministero e del difensore, così da garantire il contraddittorio in ordine all'opportunità del provvedimento e alle modalità del trattamento previste nel progetto. L'omessa audizione dovrebbe comportare una nullità a regime intermedio *ex* art. 180 c.p.p., sotto il profilo della violazione del diritto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero *ex* art. 178, comma 1, lett. *b)* c.p.p. ovvero della lesione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva dell'imputato *ex* art. 178, comma 1, lett. *c)* c.p.p.[63].

---

[59] In argomento, v. G. Rana, *Giudizio d'appello e messa alla prova*, in N. Triggiani (a cura di), *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro*, cit., p. 147 ss.

[60] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

[61] In tal senso, v., per tutti, C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 228.

[62] A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 189, osservano esattamente che il progetto è «un elemento fondamentale della messa alla prova», costituendo allo stesso tempo il contenuto del provvedimento di sospensione ed il programma che il minore deve impegnarsi a seguire. Per Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., cit., «l'elaborazione del progetto deve necessariamente precedere l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, sicché il giudice, al momento della pronuncia, non può prescindere dal progetto medesimo, pur se mantiene la potestà di intervenire sulla bozza predisposta dai servizi sociali per ottenere integrazioni o modifiche intese a rendere ammissibile l'accesso al meccanismo»; peraltro, secondo Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 7429, in *C.E.D. Cass.*, n. 259993, e Cass., Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 22126, L., *ivi*, n. 244142, con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, il giudice non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile, senza la consultazione delle parti e del servizio stesso» e, ad avviso di Cass., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32178, p.m. in proc. B., in *C.E.D. Cass.*, n. 260317, «è nulla l'ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato in presenza di una relazione negativa degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni e con progetto di intervento da questi ultimi compilato in esecuzione di disposizione del giudicante».

[63] La Corte di cassazione ha più volte affermato il principio che l'ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento da parte dei servizi minorili, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del principio del contraddittorio: v. Cass., Sez. V, 15 gennaio 2004, n. 7576, p.m. in c. P., in *C.E.D. Cass*., n. 227941 (per la quale il pubblico ministero e l'imputato

Naturalmente, il giudice dispone la sospensione del processo con il consenso del minore. Sebbene le norme in tema di messa alla prova non lo indichino espressamente (limitandosi l'art. 28, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988 a prevedere, come poc'anzi ricordato, che il giudice debba provvedere «sentite le parti») – e sebbene la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 448/1988, abbia incidentalmente affermato che il legislatore non avrebbe condizionato il provvedimento alla prestazione del consenso da parte del minore, essendo rimessa la relativa decisione esclusivamente al giudice – evidentemente non avrebbe senso sottoporre alla prova chi dovesse dissentire dal progetto o addirittura dalla misura[64]: la disponibilità consapevole del minore ad intraprendere il percorso educativo implicato dalla messa alla prova si configura come elemento imprescindibile alla base della stessa prognosi positiva circa l'utilità della prova[65].

Questa considerazione, per così dire, funzionale, già sufficiente a fugare ogni dubbio in proposito, appare confermata a livello legislativo – sia pure con riferimento esclusivo all'udienza preliminare – dalla modifica apportata all'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 dall'art. 22, l. 1° marzo 2001, n. 63, laddove prescrive al giudice di acquisire, prima dell'inizio della discussione in sede di udienza preliminare, il consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo[66]: com'è noto, il contraddittorio

---

possono altresì dedurre il vizio di "eccesso di potere" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *a)* c.p.p. avendo il giudice esercitato un potere – quello relativo alla predisposizione della relazione sull'imputato – riservato all'amministrazione); Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 5778, M., in *Cass. pen*., 2005, p. 905; Cass., Sez. IV, 23 settembre 1997, n. 9790, M., *ivi*, 2000, p. 1390.
Contra, Cass., Sez. V, 1° ottobre 1993, R., in *C.E.D. Cass*., n. 195545, e Cass., Sez. I, 30 marzo 1990, G., cit., secondo la quale, per il principio di tassatività delle nullità, deve escludersi l'invalidità dei provvedimenti di sospensione e di contestuale messa alla prova disposti senza avere prima sentito le parti e in assenza di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili. In dottrina, in conformità a quest'ultimo orientamento, v. M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 614 s., la quale ritiene impossibile colmare la lacuna sul piano interpretativo, auspicando un intervento del legislatore teso ad attribuire «alla prioritaria esistenza del progetto, rispetto alla decisione sulla sospensione, valenza di requisito effettivamente necessario per l'applicazione dell'art. 28» d.P.R. n. 448/1988.

[64] Cfr. C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 476 ss.; M. Colamussi, *La messa alla prova*, cit., p. 111 ss.; M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 613; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 363; G. Di Paolo, *Riflessioni in tema di* "probation" *minorile*, cit., p. 2868; A. Ghiara, *La "messa alla prova" nella legge processuale penale minorile,* cit., c. 88; S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 263; F. Mazza Galante, I. Patrone, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, cit., p. 157; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 453; A. Pulvirenti, *Sulla consensualità della messa alla prova*, cit., p. 299 ss.

[65] In tal senso, v. D. Vigoni, *La metamorfosi della pena*, cit., p. 245 s., la quale sottolinea altresì come il giudice – alla luce dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, che lo impegna ad illustrare al minore «il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni» – dovrà provvedere a spiegare al minore in cosa consiste esattamente la messa alla prova e quali sono i suoi esiti (*ivi*, p. 245, nota 41).

[66] In ordine a tale modifica, cfr., tra gli altri, M. Daniele, *Il consenso dell'imputato minorenne alla definizione del processo in udienza preliminare*, in R.E. Kostoris (a cura di), *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 276 ss.; F. Eramo, *L'udienza*

nella formazione della prova è un principio di rango costituzionale cui sono ammesse deroghe circoscritte, tra le quali, appunto, il consenso dell'imputato (art. 111, comma 5, Cost.). Vero è che tale "consenso", configurandosi come necessario per ogni epilogo che presupponga un accertamento della responsabilità, non appare di per sé significativo nel senso di un positivo impegno verso la messa alla prova; purtuttavia, una volta acquisito, può rilevare come consenso specifico verso gli impegni che la prova richiede[67].

Ad ogni modo, questo consenso – inteso come adesione spontanea e convinta al contenuto della misura – è richiesto anche laddove la messa alla prova possa trovare spazio nella fase dibattimentale.

Nonostante il silenzio normativo, deve ritenersi consentito acquisire, durante la sospensione del processo, sia le prove non rinviabili *ex* art. 392, comma 1, c.p.p., sia quelle, anche rinviabili, che possono condurre al proscioglimento immediato dell'imputato[68].

Con l'ordinanza di sospensione, il giudice affida il minorenne ai servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno (art. 28, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988).

Il giudice, con il medesimo provvedimento, può anche impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato (art. 28, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988). Si tratta di una previsione particolarmente importante, anche perché «si presta a legittimare la ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato tramite il ricorso a pratiche di mediazione, da ritenere particolarmente indicate con riferimento alla devianza minorile»[69].

---

preliminare nel processo penale minorile, in Aa.Vv., *Giusto processo e prove penali. Legge 1° marzo 2001, n. 63*, Ipsoa, Milano, p. 231 ss.; C. Pansini, *L'attuazione del "giusto processo" nell'udienza preliminare minorile*, in P. Tonini (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, Cedam, Padova, 2001, p. 575 ss.

[67] In questi termini, D. Vigoni, *La metamorfosi della pena*, cit., p. 246.

[68] Cfr. C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 233; M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 621; A. Ghiara, *La "messa alla prova" nella legge processuale penale minorile,* cit., c. 90.

[69] In questi termini, F. Della Casa, *Processo penale minorile*, cit., p. 1194. In argomento, v. A. Ceretti, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 713 ss.; D. Certosino, *Mediazione e giustizia penale*, Cacucci, Bari, 2015, p. 136 ss.; A. Ciavola, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 285 ss.; A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 159 ss.; M. Colamussi, *Mediare: un nuovo diritto?*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso e F. Peroni, La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 219 ss.; G. Di Chiara, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2009,

Le indicazioni che si rinvengono al riguardo nella giurisprudenza sono spesso peraltro molto generiche[70]: in talune decisioni ci si è, infatti, limitati a prescrivere genericamente di «attivarsi immediatamente per la riconciliazione con la persona offesa e la riparazione delle conseguenze del reato» o di intraprendere il «tentativo di conciliazione con la persona offesa» ovvero ancora di svolgere attività di «riavvicinamento con la parte offesa». In altre ordinanze si rinvengono, invece, prescrizioni assai più specifiche, ad esempio prevedendo contatti epistolari con la persona offesa[71].

Il progetto di intervento, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 272/279, deve prevedere "tra l'altro" [72]:

a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita[73];

b) gli impegni specifici che il minorenne è chiamato ad assumere;

c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

---

p. 120 ss.; M. Gialuz, *Mediazione e conciliazione*, in F. Peroni, M. Gialuz, *La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione, conciliazione*, Utet, Torino, 2004, p. 103 ss.; E. Lanza, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, cit., p. 433 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, voce *Giustizia riparativa (*Restorative justice*)*, in *Dig. disc. pen*., cit., V Agg., cit., p. 423 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, voce *Mediazione penale*, *ivi*, p. 547 ss.; R. Orlandi, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* (Atti del Convegno - Urbino, 23-25 settembre 2005), Giuffrè, Milano, 2007, p. 165 ss.; V. Patanè, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in Aa.Vv., *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2004, p. 19 ss.; Id., voce *Mediazione penale*, in *Enc. dir*., Annali II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 572 ss.; G. Ubertis, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* (Atti del Convegno - Urbino, 23-25 settembre 2005), cit., p. 143 ss.

[70] Addirittura per Cass., Sez. V, 4 novembre 1993, G., in *C.E.D. Cass*., n. 196769, poiché né l'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, né l'art. 27 d.lgs. n. 272/1989 affidano esclusivamente e personalmente al giudice il compito di procedere ad iniziative per conciliare il minore con la persona offesa dal reato e riparare le conseguenze di questo, «non è abnorme il provvedimento col quale il tribunale per i minorenni in funzione di giudice per l'udienza preliminare provveda alla sospensione del processo ed alla messa alla prova, delegando i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ad assumere le opportune iniziative ai fini della suddetta conciliazione».

[71] Così Trib. min. Ancona, ord. 1° marzo 1990, T.M., cit. In ordine alle prescrizioni riparative, cfr. C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 500, ove è riportata un'ampia rassegna di giurisprudenza.

[72] Dall'uso della locuzione "tra l'altro", che apre l'elencazione del comma 2 dell'art. 27 d.lgs. n. 272/1989, si desume che si tratta di una indicazione di contenuti minimi, che non può considerarsi esaustiva: cfr. C. Cesari, *Le stategie di* diversion, cit., p. 232; Id., *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 508.

[73] Osserva C. Cesari, *Le stategie di* diversion, cit., p. 232, che il profilo relativo al possibile apporto che possono dare i membri della famiglia o altre persone di riferimento del minorenne «è ritenuto dai più come derogabile, imponendo semplicemente al giudice di spiegare, semmai, le ragioni per cui si preferisce fare a meno del contributo di familiari o altri soggetti (perché inadeguati, assenti o magari perché, come può accadere, essi stessi parte di un ambiente di per sé criminogeno)».

d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Il progetto deve avere, soprattutto, l'obiettivo di raggiungere un esito positivo della prova, cercando di coinvolgere il soggetto minorenne in un programma che non abbia finalità (esclusivamente) afflittive, ma che lo aiuti a sviluppare le proprie potenzialità e ad intraprendere un percorso di crescita e di adesione a modelli socialmente condivisi. Compito fondamentale dei servizi è pertanto di evitare scelte stereotipate, puntando a personalizzare il progetto secondo le capacità effettive, gli interessi e le inclinazioni del ragazzo[74].

Il progetto deve essere davvero "un abito su misura" per il ragazzo e può comprendere[75]: attività di studio, con la frequenza di corsi scolastici o di avviamento professionale; attività lavorativa (sempre che sia consentita dalla legge, non potendo certamente il tribunale per i minorenni legittimare il "lavoro nero"); attività sportiva (strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi, negli sport di squadra, l'importanza delle regole); attività di volontariato e socialmente utili presso categorie svantaggiate (disabili, anziani, persone bisognose, ecc.); percorsi di educazione alla legalità; colloqui con il servizio sociale e di supporto psicologico; attività di sostegno educativo; partecipazione a programmi di disintossicazione con controlli periodici presso il Ser.D. laddove il ragazzo faccia abuso di alcool o di sostanze stupefacenti o abbia altre dipendenze; prescrizioni relative all'orario di rientro a casa la sera o a divieti di frequentare determinati luoghi o persone; attività tese alla riconciliazione con la persona offesa dal reato (eventualmente attraverso la mediazione)[76].

Nei casi più problematici, il giudice può prevedere che la messa alla prova debba svolgersi (per tutto il periodo o almeno inizialmente) in una struttura comunitaria: nel

---

[74] Ad esempio, non ha senso imporgli un'attività sportiva se ha dimostrato non avervi alcuna attitudine e di essere invece fortemente interessato al mondo dei *computer*, in quanto, più opportunamente, si dovrebbe cercare di stimolare tale inclinazione prescrivendogli la partecipazione ad un corso di formazione in informatica: v. A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule definitorie minorili*, cit., p. 203.

[75] Cfr. M. Grimoaldi, R. Cacioppo, *L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato*, in *Min. giust*., 2013, n. 1, p. 119 ss.

[76] Un'ampia rassegna di giurisprudenza sul contenuto dei programmi di intervento può leggersi in C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile*, cit., p. 512. In tema di prescrizioni impartite dal giudice, particolare interesse riveste Trib. min. L'Aquila, ord. 13 giugno 1996, in *Guida dir*., 1996, n. 28, p. 80, con nota di M. Bouchard, *Se lo studio e il lavoro vengono imposti la rieducazione del minore non è automatica*; a commento della decisione cfr. pure A.V. Seghetti, *Processo minorile sospeso con obbligo di leggere libri*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1144 s.; la decisione di non doversi procedere per esito positivo della prova (Trib. min. L'Aquila, 24 ottobre 1996) è pubblicata in *Dir. pen. proc*., 1997, p. 610, con nota di A. De Pauli, *Prescrizioni "biblioterapiche" nella messa alla prova di minori.*

2018 sono stati ben 919 su 3653 i provvedimenti con questo contenuto, circa il 25% del totale[77].

L'ordinanza applicativa della sospensione può essere impugnata direttamente in cassazione – dunque, solo per motivi di legittimità – dal pubblico ministero, dall'imputato e dal suo difensore *ex* art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448/1988 (oltre che dall'esercente la responsabilità genitoriale *ex* art. 34 d.P.R n. 448/1988); viceversa, l'ordinanza con la quale il tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di sospensione, secondo la giurisprudenza prevalente – in assenza di specifiche prescrizioni – può essere impugnata solo congiuntamente alla sentenza conclusiva del procedimento, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 586 c.p.p.[78].

Se la Corte di cassazione respinge il ricorso, la sospensione avrà il suo corso; diversamente, il processo riprenderà dalla fase in cui era stato sospeso.

---

[77] Cfr. *La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 2018*, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.

[78] Cfr., sul punto, Cass., Sez. I, 24 aprile 1995, Z, in *Cass. pen*., 1997, p. 165, la quale in motivazione, a sostegno del principio enunciato, oltre a richiamare argomenti di ordine testuale, derivanti dalla concatenazione tra il comma 2 e il comma 3 dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, ha osservato che «non è incongrua, rispetto alla tesi sostenuta, la previsione di un'impugnazione, anche da parte dell'imputato, della sola ordinanza che dispone la sospensione del processo, potendo avere anche l'imputato interesse e ragione di dolersi della durata stabilita per il periodo di messa alla prova e della natura delle prescrizioni impartite; né, d'altra parte - sempre secondo la Corte - l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione avrebbe apprezzabili effetti pratici ai fini dell'obiettivo di ridurre al minimo il contatto fra il minorenne e il processo penale, posto che quest'ultimo, anche in pendenza dell'impugnazione, non potrebbe che proseguire». In senso conforme, v. Cass., Sez. IV, 18 giugno 2003, T., in *Cass. pen*., 2005, p. 905; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, n. 10962, C., cit.; Cass., Sez. I, 30 giugno 1992, F., *ivi*, 1994, p. 1302; Cass., Sez. I, 9 marzo 1990, P., in *Arch. nuova proc. pen*., 1990, p. 646. Nello stesso senso, in dottrina, v., tra gli altri, S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 358; C. Losana, *sub* art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, cit., vol. I, *Leggi collegate*, cit., p. 308; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 648; L. Pepino, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 485.
Contra, Cass., Sez. I, 20 novembre 1992, M., in *Arch. pen*., 1994, p. 49, con nota di C. Pansini, *Impugnabilità delle ordinanze in tema di sospensione del processo con messa alla prova*, e Cass., Sez. I, 9 novembre 1992, n. 11650, M., in *Riv. pen*., 1993, p. 1071, secondo le quali, attesa la *ratio* dell'istituto, che è quella di limitare al massimo il contatto traumatico tra il minorenne e il processo penale, le ordinanze riguardanti la messa alla prova sono autonomamente ricorribili per cassazione, siano esse positive o negative. In dottrina, v. anche M.G. Coppetta, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 621, e S. Giambruno, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., p. 78, per le quali anche contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dovrebbe potersi proporre ricorso per cassazione senza attendere il provvedimento dibattimentale.
Merita di essere segnalata Cass., Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 15133, in *Dir. giust*., 3 aprile 2014, la quale puntualizza che l'ordinanza con la quale si dispone l'affidamento in prova può essere impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato e dal suo difensore, nonché dal pubblico ministero, sempre che (come nel caso di specie) «non risulti viziata per totale assenza dell'indicazione del percorso logico-giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto ad effettuare il predetto giudizio prognostico, non consentendo in tal modo alla Suprema Corte la verifica della legittimità delle valutazioni poste a base della pronuncia, a fronte degli specifici motivi di doglianza esplicitati dal Procuratore ricorrente».

4. I servizi sociali devono informare periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni della durata o anche, di fronte a gravi e ripetute trasgressioni, la revoca del provvedimento (art. 27, comma 3, d.lgs. n. 272/1989),

Le relazioni sono ricevute dal presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo, il quale ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire durante l'esecuzione della prova, senza formalità di procedura – vale a dire senza che si debba instaurare un contraddittorio camerale – gli operatori sociali e il minorenne (art. 27, comma 4, d.lgs. n. 272/1989). Queste udienze monocratiche di verifica, che possono essere effettuate, quindi, anche dai giudici onorari, risultano particolarmente utili per monitorare l'andamento della prova[79].

Va sottolineato che il progetto deve essere caratterizzato dalla massima flessibilità, proprio per consentire modifiche "in corso d'opera", al fine di adeguarlo alle mutate condizioni del minore o al sopravvenire di elementi nuovi[80].

Quanto all'abbreviazione della durata, occorre ricordare che l'art. 28, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988 non prevede una durata minima della sospensione, ma soltanto una durata massima (il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; per un periodo non superiore a un anno negli altri casi): ciò comporta che il giudice (anche in assenza di un'espressa previsione sul punto), su proposta dei servizi minorili, possa eventualmente disporre un'abbreviazione del periodo di prova, nei casi in cui le finalità che il progetto si prefiggeva possano considerarsi già raggiunte prima della scadenza fissata.

L'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 non prevede espressamente la possibilità di una proroga del periodo di sospensione accordato[81]. Sembra, peraltro, corretto ritenere che, con il consenso dell'imputato, la durata della sospensione del processo possa essere prorogata – sempre entro i limiti massimi fissati dall'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 – quando gli esiti siano tali da non consentire un giudizio finale positivo ed esista tuttavia

---

[79] C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., p. 235, evidenzia che «si reputa ammissibile una delega globale ad un membro del collegio (di solito, onorario) con il compito di seguire *in toto* il percorso di prova, includendovi tutte le attività a ciò funzionali».

[80] Nel senso che il programma «non può mai essere statico», ma «deve essere necessariamente dinamico e quindi modificabile a seconda delle nuove situazioni che si vengono proponendo», v. A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 649.

[81] Per A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 649 s. deve ritenersi «una grave omissione" non aver previsto un'eventuale proroga del periodo di sospensione disposto, «perché vi è il rischio che un anno (o tre anni per i reati più gravi) sia un tempo insufficiente per portare a termine un programma di recupero non facile, dati i soggetti a cui la misura è rivolta, e che l'intervento si chiuda frettolosamente proprio quando incominciava a dare i suoi benefici effetti». «È tuttavia possibile che, durante il periodo di messa alla prova, emerga altro fatto di reato precedente all'ordinanza di sospensione: in tal caso, qualora la messa alla prova stia procedendo favorevolmente, pare logico che per tali ulteriori reati il minore possa essere messo alla prova con provvedimenti indipendenti dal primo e, quindi, con sentenze che dichiarino, autonomamente, l'estinzione dei reati».

la fondata aspettativa che, attraverso la prosecuzione della messa alla prova, la situazione possa migliorare[82].

Riguardo, poi, alla revoca del provvedimento di sospensione, essa – a norma dell'art. 28, comma 5, d.P.R. n. 448/1988 – può essere disposta in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. Deve, dunque, trattarsi di violazioni reiterate e consistenti, sicché a legittimare la revoca non saranno sufficienti violazioni lievi, anche se ripetute, ovvero una sola violazione, seppure relativa a prescrizioni qualificanti del progetto[83].

La revoca – che secondo la giurisprudenza presuppone l'instaurazione del contraddittorio e, quindi, la preventiva audizione delle parti[84] – comporta la prosecuzione dell'*iter* processuale dal punto in cui si era interrotto[85], ma non impedisce al giudice successivamente investito del merito di disporre una nuova messa alla prova.

---

[82] In tal senso, v. A. Ciavola, V. Patanè, *La specificità delle formule definitorie minorili*, cit., p. 204; S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 390; S. Giambruno, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile,* cit., p. 77; G. Spangher, *Il processo penale minorile*, cit., p. 762. Sul punto cfr. pure L. Scomparin, *La giustizia penale minorile*, cit., p. 178, per la quale appare «dubbia» la possibilità di disporre una proroga della sospensione, come accade in talune sedi giudiziarie, «in quanto – nel silenzio della legge sul punto – un tale provvedimento parrebbe lesivo dei diritti dell'imputato; tuttavia, almeno ove il minore lo consenta, un'estensione del periodo di prova potrebbe supplire a una cronica lentezza nell'attivazione delle risorse necessarie a realizzare i progetti educativi sul territorio e consentire al minore di giungere a un esito positivo dell'esperimento».
Contra, in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 25 febbraio 2010, n. 22587, S., secondo cui «è legittima la decisione con la quale il tribunale per i minorenni, riscontrato l'esito negativo della messa alla prova del minorenne, disponga l'ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova stessa»; Cass., Sez. V, 24 febbraio 1994, M., in *Giust. pen.*, 1994, III, c. 627, per la quale «non può farsi luogo alla sospensione e alla messa alla prova fuori delle condizioni previste dall'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, che fissa il limite della durata della sospensione stessa per il reato per il quale si procede» (nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il G.u.p. del Tribunale per i minorenni, dopo la sospensione di un anno, aveva sospeso nuovamente il processo, con messa alla prova del minore per l'ulteriore periodo di mesi quattro, avendo valutato la relazione redatta dall'ufficio del servizio sociale).

[83] Lo sottolinea L. Pepino, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 486.
In senso contrario v., però, da ultimo, Cass., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11909, secondo cui «è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte (nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l'espressione 'ripetute e gravi trasgressioni' di cui all'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere interpretata quale presupposto 'sostanziale' del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del minore».

[84] Cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 1991, C., in *Cass. pen*., 1991, II, p. 981, secondo la quale il contraddittorio è condizione indefettibile per l'ammissione della messa alla prova e non può essere eluso quando si affronti una situazione ancor più delicata e impegnativa, quale è quella sulla valutazione delle trasgressioni commesse.

[85] Secondo Cass., Sez. I, 26 settembre 2017, n. 45140, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che dispone la revoca dell'ammissione dell'imputato minorenne alla messa alla prova e la sospensione del processo, «potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto art. 28 consente il ricorso per cassazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto dall'art. 464-*octies* c.p.p. per il procedimento che concerne gli adulti, prevede l'immediata ripresa del

Al termine del periodo di prova, i servizi redigono una relazione finale sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità e la trasmettono sia al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo sia al pubblico ministero.

La discussione per la valutazione della prova prevista dall'art. 29 d.P.R. n. 448/1988 richiede un'udienza *ad hoc*, nella quale il giudice dichiara con sentenza estinto il reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo se, tenuto conto del «comportamento del minorenne» e della «evoluzione della sua personalità», ritiene che la prova abbia dato esito positivo (art. 29, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988)[86], rendendo così superfluo l'innesco dell'ordinario procedimento con l'eventuale applicazione ed esecuzione di una pena, dal momento che l'obiettivo rieducativo indicato nell'art. 27, comma 3, Cost., può ritenersi realizzato[87]. L'esperimento potrà dirsi positivamente riuscito se il soggetto che compare di fronte al giudicante appare essere "altro" rispetto a quello che ha commesso il reato: è necessario, in buona sostanza, che il minore si sia «messo sulla buona strada»[88], abbia metabolizzato il disvalore della condotta antisociale realizzata e sia seriamente intenzionato a proseguire il percorso di integrazione già avviato[89].

---

processo una volta venuta meno l'ordinanza di ammissione alla prova, senza esigere che la revoca sia divenuta irrevocabile».

[86] Per Cass., Sez. III, 12 dicembre 2012, n. 7066, in *C.E.D. Cass.*, n. 254682, «è affetta da nullità generale a regime intermedio la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova adottata in assenza di apposita udienza».

È interessante ricordare che l'art. 3 lett. *e)* legge-delega n. 81/1987 taceva del tutto sulle conseguenze del provvedimento giudiziale (fatto salvo l'effetto sospensivo sul decorso della prescrizione), tanto da far sorgere il dubbio di un eccesso dalla delega. Tuttavia Cass., Sez. VI, 12 aprile 1994, C., in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, p. 844, ha dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 29 d.P.R. n. 448/1988 che era stata prospettata in relazione agli artt. 76 e 3 Cost., affermando, tra l'altro, che «l'introduzione del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova – ed anche la conseguente previsione che concerne la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova – perfettamente si armonizza con la specifica direttiva enunciata alla lettera *e)* dell'art. 3 della legge-delega del nuovo codice di rito». In particolare, l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova si configura come «la naturale ed obbligata conseguenza del tipo di *probation* delineato nella citata previsione della direttiva di cui alla lett. *e*) art. 3 legge-delega». In precedenza, Corte cost., 27 settembre 1990, n. 412, cit., aveva dichiarato inammissibile analoga questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega.

[87] Cfr. C. Cesari, *sub* art. 28, in G. Giostra (a cura di) *Il processo penale minorile*, cit., p. 474.

[88] Così G. Magno, *Elementi di diritto minorile. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 263.

[89] In questi termini, F. Rizzo, *sub* art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, M. Ronco (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, cit., p. 1844.

La Corte di cassazione ha rimarcato che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della prova «non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l'esperimento della messa alla prova», dovendo tali doglianze essere fatte valere esclusivamente in sede di impugnazione della relativa ordinanza sospensiva. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere *ex* art. 29 d.P.R. n. 448/1988 concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all'accertamento

A seconda che la sospensione sia stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) o da quello dibattimentale (art. 531 c.p.p.), la sentenza che dichiara l'estinzione del reato sarà di non luogo a procedere o di non doversi procedere[90].

Appare corretto ritenere che, in ragione della natura meramente dichiarativa della pronuncia di avvenuta estinzione del reato – in quanto, concretamente, l'effetto estintivo si verifica al di fuori del processo, con la modifica in positivo della personalità del minore, e non nel momento della pronuncia giudiziale –, qualora l'udienza sia tenuta da un collegio giudicante in tutto ovvero in parte diverso da quello che aveva disposto la sospensione del processo e la messa alla prova, non si verifica alcuna nullità eventualmente riconducibile all'art. 178, comma 1 lett. *a)*, c.p.p.[91].

In caso di esito negativo della prova – laddove, cioè, non risulti avviato un processo di reale cambiamento del minore – il giudice dovrà, invece, procedere agli adempimenti per il prosieguo del processo e questo riprenderà dalla fase in cui era stata disposta la sospensione, quindi dall'udienza preliminare o dall'udienza dibattimentale (art. 29, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988)[92]. In tal caso il processo rimane aperto a

---

dell'andamento e dell'esito della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, trattamento e sostegno, ed è questo giudizio che può essere oggetto di specifica censura (Cass., Sez. IV, 12 aprile 2013, n. 23355, p.m. in C., in *C.E.D. Cass.*, n. 255521).

[90] Merita di essere segnalata Trib. min. Genova, 30 novembre 1994, B., in *Foro it*., 1996, II, c. 50, con osservazioni di G. Di Chiara, che – dilatando in modo considerevole l'applicabilità degli effetti estintivi della declaratoria di cui all'art. 29 d.P.R. n. 448/1988 – ha statuito che, in caso di esito positivo di una prova disposta in ordine a uno specifico episodio criminoso previa sospensione del processo, tale esito debba estendersi direttamente, senza disporre una nuova e distinta messa alla prova, ad un altro reato commesso in epoca precedente al primo episodio e unito dal vincolo della continuazione, poiché una nuova messa alla prova «non solo avrebbe una scarsa utilità ma costituirebbe una ingiusta penalizzazione» nei confronti del minore che ha dimostrato già di aver acquisito la capacità di tenere comportamenti irreprensibili.

In senso contrario è, però, orientata la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 40312, in *C.E.D. Cass.*, n. 260462, secondo la quale, «quando vi è continuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposte per i primi non si estendono automaticamente ai secondi, in quanto l'esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quelli precedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputato minorenne, rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare un nuovo progetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello precedente». Analogamente, Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46366, *ivi*, n. 255068.

[91] In questi termini, G. Sambuco, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 667. In argomento, v. S. Ciccarelli, *Se sia o meno nulla la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova emessa da un collegio giudicante diverso da quello che aveva disposto la* probation *processuale,* in *Nuovo dir*., 1996, p. 1105 ss. Sul principio generale dell'immutabilità del collegio giudicante, v., per tutti, P. Renon, *Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento*, Giappichelli, Torino, 2008.

[92] «In tema di messa alla prova dell'imputato minorenne, qualora l'esperimento non abbia avuto esito positivo il processo deve riprendere dalla stessa fase in cui si trovava al momento della sospensione. Ne consegue che il processo deve proseguire innanzi al giudice dell'udienza preliminare per il completamento dell'udienza, qualora in tale fase sia stato sospeso e sia stata disposta la prova. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha risolto il conflitto insorto tra il giudice dell'udienza preliminare ed il tribunale per i minorenni - innanzi al quale la corte di appello, una volta

tutti gli epiloghi ordinari *ex* artt. 32 e 33 d.P.R, n. 448/1988: potrà concludersi con un decreto che dispone il giudizio o con un provvedimento di condanna a pena sostitutiva o a pena pecuniaria, se ci si trova nel corso dell'udienza preliminare; con una sentenza di condanna, se ci si trova nel corso del dibattimento; fermo restando, ovviamente, che si può anche giungere ad un provvedimento di proscioglimento, laddove venga superato quel *fumus commissi delicti* che rappresenta, come già ricordato, un presupposto implicito della sospensione del processo *ex* art. 28 d.P.R. n. 448/1988[93].

Va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/2019, ha ritenuto che non possa considerarsi contrario ai princìpi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'art. 31, comma 2, Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenne – non sia previsto alcun meccanismo di computo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come invece accade nel caso della messa alla prova per gli adulti *ex* art. 657-*bis* c.p.p. ove, in caso di condanna a pena detentiva, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

La disparità di trattamento in rapporto all'omologo istituto previsto per gli adulti secondo i giudici della Consulta si fonderebbe sul fatto che la messa alla prova per i minori è priva di qualsivoglia carattere sanzionatorio[94].

---

annullata la pronuncia di estinzione del reato pronunciata dal g.u.p., aveva disposto il rinvio a giudizio - dichiarando la competenza del g.u.p. per la prosecuzione dell'udienza preliminare)»: così Cass., Sez. I, 12 marzo 2001, S., in *Cass. pen*., 2003, p. 3893.

[93] In questi termini, F. Della Casa, *Processo penale minorile*, cit., p. 1195. In giurisprudenza, nel senso che l'esito negativo della prova non impedisce un successivo proscioglimento per perdono giudiziale, v. Trib. min L'Aquila, 27 ottobre 2005, n. 113, in *Fam. dir*., 2006, n. 3, p. 309, con nota di F.R. Fantuzzi, *Sulla compatibilità del perdono giudiziale con la messa alla prova con esito negativo.*
Osserva peraltro A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, VI ed., cit., p. 650, che risulta "singolare" la possibilità che, in caso di esito negativo della prova, il giudice dell'udienza preliminare possa applicare il perdono giudiziale, poiché «appare dubbio che si possa presumere un'astensione dal commettere ulteriori reati che costituisce l'indispensabile presupposto, *ex* art. 169 c.p.p., per la concessione del beneficio».

[94] Cfr. Corte cost., 29 marzo 2019, n. 68, in *www.penalecontemporaneo.it,* 1° aprile 2019. A commento della sentenza, v. V. Bove, *La disciplina della messa alla prova minorile supera il vaglio di costituzionalità. Osservazioni a margine della sentenza n. 68 del 2019*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2019, p. 1027 ss.; C. de Luca, *L'impossibilità di detrarre dalla pena da scontare il periodo trascorso in messa alla prova nel caso di imputato minorenne: profili di legittimità costituzionale*, in *Cass. pen*., 2019, p. 2278 ss. Il provvedimento di rimessione alla Corte costituzionale (Cass., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 16358) può leggersi in *Il penalista*, 6 giugno 2018, con nota di L. Galati, *Messa alla prova del minorenne con esito negativo. Dubbi di incostituzionalità sulla disciplina per la determinazione della pena*; a commento della decisione, v. anche L. Piras, *Messa alla prova del maggiorenne e del minorenne: la Corte di cassazione solleva una questione di legittimità*, in *Dir. giust*., 13 aprile 2018.
Nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2019, n. 37035, secondo la quale «in tema di procedimento minorile, nel caso di esito negativo della messa alla prova non è applicabile l'art. 657-*bis* c.p.p. in ragione sia del dato testuale, non essendo tale disposizione richiamata nel procedimento

minorile, sia per le significative differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, tra la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni ed il corrispondente istituto previsto per gli adulti».